



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 163

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 26 maggio 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	10
2 ^a - Giustizia	»	13
5 ^a - Bilancio	»	16
6 ^a - Finanze e tesoro	»	98
7 ^a - Istruzione	»	103
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	112
11 ^a - Lavoro	»	115
12 ^a - Igiene e sanità	»	119
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	124
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	125

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i>	6
-------------------------------------------------------------------------------	-------------	---

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	<i>Pag.</i>	129
Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati	»	133

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	5
--------------------------------------------	-------------	---

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	141
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	»	145
Per la sicurezza della Repubblica	»	146
Per l'infanzia	»	147
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	149

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro *Pag.* 151

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri Pag. 154

4^a - Difesa - Pareri » 156

12^a - Igiene e sanità - Pareri » 157

CONVOCAZIONI Pag. 158

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 26 maggio 2009

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 11) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 maggio 2009.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor STORACE, al quale pongono domande il relatore, senatrice ADAMO (PD), nonché i senatori MALAN (PdL) e SANNA (PD).

Congedato il signor Storace e dopo un breve intervento del relatore, senatrice ADAMO (PD), il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

Martedì 26 maggio 2009

62^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore BERSELLI (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi dapprima sull'articolo 1. Dopo aver dato conto della modifica di coordinamento al comma 3, apportata dalla Camera dei deputati, illustra il comma 6, il quale estende la non punibilità nel caso di ritrattazione del falso prima della chiusura del dibattimento anche al reato di favoreggiamento personale. Al riguardo segnala che la Camera ha soppresso la parte della disposizione che limitava la non punibilità al solo caso in cui il favoreggiamento personale si riferisse al delitto di estorsione.

Riferisce poi sul comma 7, il quale modifica la circostanza aggravante comune della cosiddetta minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, precisando che essa può configurarsi anche nel caso in cui l'autore del reato abbia profittato dell'età della persona che ha subito il danno. La formulazione originaria della disposizione in esame faceva espresso riferimento all'età avanzata della vittima. La Camera dei deputati ha soppresso l'aggettivo «avanzata», così generalizzando il riferimento all'età. Dà conto quindi delle modifiche apportate

al comma 8, il quale disciplina il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La Camera dei deputati ha introdotto l'estinzione del reato nel caso in cui l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento nei confronti della persona offesa e nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima.

Illustra poi il comma 9, il quale, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede l'inserimento nel codice penale di una disposizione volta a prevedere la non punibilità per una serie di reati commessi nei confronti di un pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o pubblico impiegato, nel caso in cui questi ultimi abbiano dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni. Conseguentemente, la Camera dei deputati ha previsto l'abrogazione di una disposizione di analogo contenuto attualmente collocata nell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944.

Riferisce poi sul comma 17, il quale novellando il decreto legislativo n. 274 del 2000, attribuisce alla competenza del giudice di pace i procedimenti relativi al nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Esso, inoltre, introduce un nuovo modello di procedimento davanti al giudice di pace e prevede l'applicazione da parte del medesimo della sanzione sostitutiva dell'espulsione nei casi previsti dalla legge. La Camera ha esplicitato il contenuto dell'atto con il quale il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata dell'imputato davanti al giudice di pace; ha previsto che la citazione a giudizio sia depositata nella segreteria del pubblico ministero, unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, al corpo del reato e alle cose pertinenti al reato e ha precisato che il pubblico ministero in udienza deve dare lettura dell'imputazione.

Passa quindi ad illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 3, il quale reca disposizioni in materia penale e di sicurezza pubblica.

Si sofferma dapprima sul comma 2, il quale prevede una nuova aggravante per il reato di danneggiamento e, nel caso di danneggiamento aggravato, subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Secondo la riformulazione della Camera dei deputati, la suddetta aggravante opererà se il fatto è commesso su «immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o risanamento sono in corso o risultano ultimati».

Illustra poi il comma 19, il quale introduce nel codice penale il delitto di «impiego di minori nell'accattonaggio» e individua le pene accessorie applicabili nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 del codice penale siano commessi dal genitore o dal tutore. Sottolinea che, a seguito di una modifica apportata dalla Camera, le medesime pene accessorie sono previste anche nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.

Dopo aver dato conto del comma 20, il quale inserisce all'articolo 61 del codice penale un ulteriore numero in forza del quale è previsto un aumento della pena fino a un terzo per chi ha commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione e formazione, si sofferma sul comma 21, introdotto dalla Camera dei deputati, nel quale interviene, con portata estensiva, sulla fattispecie del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, facendo riferimento al mancato adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria ed estendendo la fattispecie di cui al secondo comma ai provvedimenti, oltre che del giudice civile, anche del giudice amministrativo o contabile.

Dà poi conto dei commi 26 e 27, che prevedono nuove circostanze aggravanti specifiche per il delitto di furto e di rapina. Con riferimento a tale ultima fattispecie di reato, la Camera ha introdotto nuovi criteri per il caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.

Illustra poi il comma 29, il quale inasprisce la pena per il sequestro di persona commesso in danno di un minore, contestualmente disciplinando ulteriori aggravanti e attenuanti specifiche. La Camera ha previsto la pena dell'ergastolo se il colpevole cagiona la morte del minore.

Riferisce poi sui commi 45-48, i quali novellano varie disposizioni del codice della strada prevedendo, nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, un raddoppio della durata della sospensione della patente se il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartenga a persona estranea al reato; prevedendo la confisca amministrativa del veicolo, nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, nonché, a seguito di una modifica apportata dalla Camera dei deputati, la sospensione della patente di guida per un anno e disciplinando il ritiro, la sospensione e la revoca del certificato di idoneità alla guida.

Conclude soffermandosi sul comma 56, il quale introduce una nuova circostanza attenuante applicabile a una serie di reati nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. La Camera dei deputati, sottolinea il relatore, ha esteso l'attenuante anche ai reati sessuali di cui agli articoli da 600-*bis* a 600-*octies* del codice penale.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali VIZZINI (*PdL*) si sofferma anzitutto sulle disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Ricorda in primo luogo la revisione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che nel precedente esame presso il Senato ha visto la convergenza delle forze politiche di maggioranza e di opposizione e che non è stata modificata nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Ricorda che la Camera dei deputati è intervenuta sulla cosiddetta «norma *anti-racket*». Si tratta di una modifica al codice degli appalti diretta ad ampliare la platea dei soggetti che, per la mancanza di determinati requisiti morali, sono esclusi dalla partecipazione a gare d'appalto, forn-

ture e servizi, dall'affidamento di concessioni, da subappalti e dalla possibilità di stipulare i relativi contratti. L'articolo 2, comma 19, stabilisce l'esclusione dagli appalti pubblici per gli imprenditori che non denunciano le estorsioni, salvo che la mancata denuncia dipenda dall'adempimento di un dovere o dall'esercizio di una facoltà legittima ovvero da uno stato di necessità o di legittima difesa. La disposizione era stata modificata più profondamente durante l'esame in sede referente dalla Camera dei deputati: l'esclusione era stata limitata ai soggetti imputati per reati di concussione, estorsione aggravata, false informazioni al PM, falsa testimonianza o favoreggiamento personale; l'emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia ha invece riportato il testo alla formulazione approvata dal Senato, con la sola differenza del riferimento alle citate cause di esclusione della responsabilità.

Quanto ai poteri del prefetto per prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, ricorda che l'articolo 2, comma 2, è stato modificato dalla Camera dei deputati con la definizione della procedura per l'adozione del regolamento di delegificazione, previo concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Commenta anche le disposizioni in tema di iscrizione anagrafica e relative richieste di variazione: a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la residenza non sono una condizione cui è subordinata l'iscrizione o la richiesta di variazione anagrafica. Inoltre è stata soppressa la norma con la quale si prevedeva l'iscrizione con riserva di verifica.

In materia di enti locali, la Camera dei deputati è intervenuta sulla disciplina riguardante lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, stabilendo che le elezioni degli organi sciolti si svolgano in occasione del turno annuale ordinario, salvo quando la scadenza dello scioglimento cade nel secondo semestre dell'anno, nel qual caso le elezioni si svolgono in un turno straordinario tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.

Infine, per quanto riguarda le altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati, rinvia a un documento da lui predisposto, che consegna alla Presidenza delle Commissioni riunite perché sia resa disponibile alla pubblica consultazione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 26 maggio 2009

108^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BENEDETTI VALENTINI***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE*

(1552) Deputato PIZZOLANTE ed altri. – *Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(628) BERSELLI e BALBONI. – *Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) ricorda che i disegni di legge in titolo propongono il distacco di alcuni comuni dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e danno attuazione alla volontà espressa da quelle comunità che si sono pronunciate a larga maggioranza nel *referendum*.

Commentando, in particolare, il disegno di legge n. 1552, già approvato dalla Camera dei deputati, si sofferma sugli adempimenti amministrativi previsti all'articolo 2, segnatamente sulla nomina del commissario che ha il compito di promuovere gli atti necessari per l'attuazione del distacco, il quale è nominato dal Ministro dell'interno previa intesa con la provincia di Rimini. Lo stesso commissario provvede agli adempimenti che non fossero espletati entro il termine dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna e dalle province di Pesaro e Urbino e di Rimini.

Infine, dà conto del disegno di legge n. 628 di contenuto analogo, ricordando le motivazioni storiche e culturali della richiesta di distacco e nuova aggregazione. Precisa che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal Patto di stabilità interno.

Il relatore CECCANTI (*PD*) conviene sull'opportunità di accogliere favorevolmente la richiesta, in considerazione della particolare collocazione territoriale e dei legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi, riaffermati all'articolo 1 del disegno di legge n. 1552.

Rileva che la Regione Marche ha espresso un parere non favorevole al distacco, in quanto deve comunque tenere conto degli interessi dell'intera comunità regionale coinvolta nella proposta di modifica territoriale; tuttavia, ha preso atto della particolarissima situazione territoriale e dei legami che i comuni dell'Alta Valmarecchia hanno con la restante parte della Valle collocata nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Ritiene opportuno precisare che dall'accoglimento della proposta non discende necessariamente una valutazione favorevole di altre richieste di distacco e di nuove aggregazioni avanzate da comuni.

La senatrice BASTICO (*PD*), a nome del suo Gruppo, esprime apprezzamento per la proposta in esame e propone che si adotti come testo base per l'esame il disegno di legge n. 1552 già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore BODEGA (*LNP*) preannuncia l'orientamento favorevole del suo Gruppo.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riconosce le ragioni storiche ed economiche della richiesta di distacco e di aggregazione alla Regione Emilia-Romagna. Osserva in via generale che i confini regionali rappresentano sempre di più limiti incongrui, viste le spinte dei territori verso una dimensione europea e internazionale.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*), visto il consenso generale sul contenuto dei disegni di legge in esame, prospetta l'opportunità di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il sottosegretario DAVICO ricorda che sono all'esame del Parlamento diverse proposte di distacco e di nuova aggregazione in un quadro variegato di situazioni, esplicitate in un prospetto che consegna alla Commissione. Sottolinea che la proposta di cui si tratta non presenta profili problematici e non coinvolge questioni di ordine costituzionale, come sarebbe nel caso di passaggio di comuni da una Regione a statuto ordinario a una Regione ad autonomia speciale. Si tratta di riconoscere giuridicamente una situazione di fatto che sotto il profilo economico e culturale già attualmente caratterizza i comuni richiedenti come appartenenti alla Romagna.

Precisa che gli effetti finanziari del distacco e della nuova aggregazione potranno essere apprezzati solo alla conclusione della ricognizione economico-finanziaria successiva all'entrata in vigore del provvedimento e che le soluzioni contenute nel disegno di legge n. 1552 sono state concepite per una definizione sollecita della procedura e per costruire uno schema legislativo da utilizzare, eventualmente, per ipotesi analoghe.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) non condivide l'ipotesi di un modello legislativo da applicare ad altre richieste di distacco e di nuova aggregazione. Infatti, come riferito dal rappresentante del Governo, le situazioni territoriali possono essere anche molto diverse da quelle che caratterizzano il caso attuale.

Il sottosegretario DAVICO precisa che il riferimento a uno schema legislativo da utilizzare in casi analoghi riguarda la procedura attuativa e non la valutazione delle istanze, che coinvolgono situazioni politiche ed economiche anche molto diverse.

Il PRESIDENTE dispone che la documentazione consegnata dal rappresentante del Governo sia ammessa alla pubblica consultazione.

Propone di adottare il disegno di legge n. 1552 a base per il seguito dell'esame congiunto e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 11 giugno.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 26 maggio 2009

64^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 14,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (n. 79)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (*PdL*), nel riferire sul provvedimento in titolo, osserva preliminarmente che, secondo i dati forniti dall'INAIL, la normativa in materia di tutela dei lavoratori introdotta con la legge n. 123 del 3 agosto del 2007 e con il decreto legislativo n. 81 del 2008 sembra aver dato nel corso del 2008 buona prova di sé, dal momento che nei primi nove mesi dell'anno scorso si è registrato, rispetto all'analogo periodo precedente, un calo degli infortuni sul lavoro ed in particolare di quelli mortali. Rileva, nel contempo, che si sono registrate una serie di difficoltà applicative che hanno consigliato l'emanazione di un provvedimento correttivo diretto in particolare ad introdurre alcune semplificazioni da un lato e a rafforzare il ruolo degli organismi paritetici dall'altro. Si sofferma quindi sugli articoli da 31 a 36, i quali modificano gli articoli da 55 a 60 del decreto legislativo n. 81, in tema di sanzioni. Illustra quindi l'articolo 31, il quale riformula complessivamente l'articolo 55, recante le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.

La nuova formulazione reca una complessiva rimodulazione delle sanzioni precedentemente previste, sia nel *quantum* sia nell'individuazione delle fattispecie alle quali si applicano.

Infatti le sanzioni più gravi previste dal testo vigente sono ridotte di un terzo per quanto riguarda la sanzione detentiva e all'incirca della metà per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, e non si applicano più all'insieme delle violazioni di adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ma solo all'ipotesi di totale omissione dell'adempimento di tali obblighi.

Peraltro si fanno rientrare in tale ipotesi di totale omissione anche le due fattispecie, precedentemente non previste, della mancata formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione – e ciò evidentemente per evitare che la responsabilità del datore di lavoro possa essere esclusa in virtù di un adempimento meramente formale e della mancata nomina del medico competente.

Rileva poi che viene soppressa dall'elenco delle fattispecie aggravanti di cui al comma 2, la lettera c) rivelatasi nella pratica di applicazione difficilissima e inevitabilmente arbitraria.

Le ipotesi di irregolarità parziali, sono invece sanzionate autonomamente con i commi 3 e 3-bis, che prevedono l'applicazione della sola sanzione dell'ammenda, per irregolarità del documento di valutazione del rischio.

Il comma 4, recante sanzioni per la violazione di una serie puntuale di obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti, viene rimodulato nel senso della semplificazione del sistema sanzionatorio e di una migliore applicazione del principio di proporzionalità. Passa quindi ad illustrare gli articoli 32 e 35, i quali sono diretti a semplificare le norme previste in precedenza, in considerazione del fatto che gli obblighi gravanti su queste due categorie hanno carattere generale e trasversale rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti.

Per quanto riguarda l'articolo 33, che sostituisce l'articolo 57 del decreto legislativo recante sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, osserva che tale norma reca essenzialmente una rimodulazione delle sanzioni: relativamente infatti ai fabbricanti e ai fornitori che violano gli obblighi recante dall'articolo 23, la sanzione dell'arresto, già prevista dal comma 2 in un minimo di 4 e un massimo di 8 mesi, viene ridotta di un terzo, mentre l'ammenda, già prevista in un minimo di 15.000 ed un massimo di 45.000 euro, viene portata ad un minimo di 10.000 ed un massimo di 40.000 euro. Sono invece aggravate le sanzioni per i progettisti, dal momento che la pena detentiva è portata dall'arresto fino a un mese all'arresto fino a 6 mesi, mentre quella pecuniaria è portata da un'ammenda da 600 a 2.000 euro a un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Parimenti è modificata l'ammenda prevista per gli installatori, aumentata lievemente nel minimo e quasi raddoppiata nel massimo.

Illustra poi l'articolo 34, il quale sostituisce l'articolo 58 recante le sanzioni per il medico competente.

Al riguardo rileva che da un lato si assiste ad una generalizzata riduzione dell'ammontare delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie precedentemente previste – mentre restano invariate le sanzioni

detentive – e dall'altro, si modifica la classificazione delle fattispecie incriminate, in particolare della violazione della disposizione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo – vale a dire l'invio all'ISPESL, nei casi previsti, delle cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro, precedentemente qualificata come contravvenzione e ora punita con la sanzione amministrativa. Conclude sottolineando che sono semplificate ed alleggerite le sanzioni per i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo per le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

BILANCIO (5^a)

Martedì 26 maggio 2009

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro per l'economia e le finanze Vegas e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, la proposta 27.1, che appare determinare maggiori oneri. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni sugli emendamenti.

Con il parere conforme del vice ministro VEGAS, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 27.1, proponendo invece un parere non ostativo sulle restanti proposte.

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

(1167) Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana dello scorso 20 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che era stata illustrata, nella precedente seduta, una proposta di parere in ordine al testo del provvedimento, rilevando tuttavia come si era in attesa di un ulteriore chiarimento da parte del Governo in ordine all'articolo 27, che in assenza di elementi da parte dell'Esecutivo, risulterebbe oggetto di una condizione alla soppressione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva, al riguardo, che non vi sono osservazioni contrarie, da parte del Governo, in ordine alla soppressione dell'articolo 27, contenuta nella proposta di parere già illustrata dal relatore. Rileva, infatti, come il tema degli ammortizzatori sociali, di cui alla disposizione in questione, costituisca oggetto di distinto provvedimento, dovendosi evitare sovrapposizioni su tale normativa.

Dopo un intervento della senatrice GHEDINI (PD), volto a rilevare come il tema degli ammortizzatori sociali non sia confluito del tutto in distinti provvedimenti, per cui talune questioni risulterebbero venire meno con la soppressione dell'articolo 27 del testo, il PRESIDENTE propone di rinviare comunque l'espressione del parere sul testo, al fine di chiarire tali profili nonché al fine di meglio specificare la tematica della clausola di salvaguardia in relazione all'articolo 1 del testo.

Il senatore MORANDO (PD) rileva come in ordine al testo del provvedimento profili problematici si pongano anche con riferimento all'articolo 14, il cui comma 1 reca disposizioni in materia di riconoscimento di benefici, senza che a ciò si accompagni una norma di copertura finanziaria, che risulta invece rinviata a successivi provvedimenti. Preannuncia, quindi, in relazione al parere da rendere sul testo del provvedimento, che tale disposizione costituisce una norma particolarmente problematica sul piano degli effetti finanziari.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il relatore FLERES (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.4, 2.0.2, 2.0.4, 4.0.1, 4.0.3, 6.15, 6.0.3, 7.37, 7.64, 7.76, 7.0.5, 7.0.9, 8.6, 14.1, 14.0.1, 14.0.2, 17.7, 18.11, 19.0.1, 24.1, 26.7, 27.7, 27.0.4, 27.0.106 (testo 2), 27.0.15 (testo 2), 27.0.105, 27.0.109 e 27.0.11, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. Segnala poi che la proposta 1.0.100 prevede una delega legislativa contenente criteri che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri ed una clausola di invarianza degli oneri. A tal riguardo, per rispettare il vincolo di invarianza, andrebbero specificate le misure che dovrebbero conseguire corrispondenti risparmi. In ogni caso, sarebbe opportuno acquisire una quantificazione degli oneri. Segnala inoltre le proposte 1.1, 2.0.1, 2.0.3 (testo 2), 4.0.2, 7.7, 7.0.3, 10.0.2, 17.10 e 27.0.2, sulle quali, al fine di valutarne la relativa copertura, appare essenziale acquisire una quanti-

ficazione degli oneri. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.6 (al fine di valutare se l'applicazione degli accordi collettivi ivi previsti possano incrementare la spesa per il personale), 5.4 (volto a modificare la disciplina dei riposi settimanali al personale di ruolo del Servizio sanitario nazionale) e 5.9 (in relazione alla retroattività dell'applicazione delle sanzioni amministrative qualora da essa dovesse discendere una sorta di sanatoria con un minor introito per il bilancio dello Stato). In relazione al parere sul testo, occorre valutare la proposta 7.73. In merito alle proposte 7.74, 7.75, 7.0.2, 8.0.1, 10.0.1 e 15.0.1, occorre acquisire una quantificazione degli oneri e la conferma della disponibilità delle risorse di copertura a valere sulla tabella C, mentre sugli emendamenti 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 14.2, 27.2 e 27.3, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura a valere sulla tabella C. In merito alle proposte 8.7, 8.8, 8.9, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4, occorre valutare l'opportunità di specificare che le immissioni in ruolo possano avvenire nel limite delle vacanze dell'organico di fatto. In relazione alla proposta 8.0.1000, volta ad equiparare il trattamento economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie a quello dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, si fa presente che occorre acquisire una quantificazione degli oneri. Inoltre, la proposta prevede che l'adeguamento debba avvenire nel limite massimo di risorse delle entrate proprie dell'Agenzia (pari a proventi di servizi resi e all'1 per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria corrisposti dalle imprese ferroviarie). Occorre, quindi, verificare la presenza di risorse disponibili e non impiegate sul bilancio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Sulla proposta 8.0.1001, occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. In relazione alla proposta 14.0.100 occorre chiarire la natura degli oneri connessi al comma 1 e se derivano oneri dalle disposizioni di cui al comma 2. Occorre, poi, acquisire una relazione tecnica in relazione alla proposta 14.0.101 per quantificare l'onere ivi indicato ed acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura. Occorre, inoltre, valutare gli effetti delle proposte 16.100, 16.101, 16.0.1 (analoghi alle proposte 16.100 e 16.101), 18.0.100, 27.4 (che prevede una copertura sul debito), 27.0.7, 27.0.106 e 27.0.107. In relazione alla proposta 20.100, segnala che comporta oneri sull'esercizio scaduto (2008) e per gli oneri relativi agli esercizi successivi occorre acquisire una quantificazione degli oneri. Occorre, poi, valutare la copertura a valere sui Fondi ivi previsti relativamente alle proposte 27.100 e 27.0.104. Segnala poi la proposta 22.1000 in quanto appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria, in relazione ai capoversi 1-bis e 1-ter. Occorre valutare gli effetti associati al capoverso 1-quater e verificare la congruità della clausola di invarianza per il capoverso 1-quinquies. In merito alla proposta 28.0.1, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di copertura per il 2009, mentre occorre verificare gli effetti finanziari delle proposte 28.0.3 e 28.0.102 (per i profili relativi alla tassazione). Occorre infine valutare gli effetti finanziari della proposta 28.0.102

(testo 2) in relazione alla lettera c) del comma 1 e del comma 2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 2.0.2, 2.0.4, 4.0.1 e 4.0.3.

Su richiesta del senatore MORANDO (*PD*), il sottosegretario GIORGETTI rileva che la proposta 4.0.1 appare onerosa e reca una copertura inidonea, secondo quanto chiarito dalla Ragioneria generale dello Stato.

Dopo che la senatrice GHEDINI (*PD*) ha evidenziato che l'emendamento 4.0.3 è volto a chiarire il concetto di grave sfruttamento, non risultando di per sé oneroso, il PRESIDENTE rileva che la proposta 4.0.3 amplia la fattispecie di riconoscimento di benefici, risultando quindi suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre, in relazione alla proposta 4.0.1, chiarisce che non risultano le relative risorse nell'ambito dei fondi speciali.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime, inoltre, il parere contrario del Governo sulle proposte 6.15, 6.0.3, 7.37, 7.64, 7.76, 7.0.5, 7.0.9, 8.6, 14.1, 14.0.1, 14.0.2, 17.7 e 18.11.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario su tutte le proposte rilevate come onerose ed oggetto di parere contrario da parte del rappresentante del Governo, nonché sugli emendamenti 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8 e 14.2, in quanto recanti una copertura a valere sulla tabella C, che appare inidonea.

Il senatore LUSI (*PD*), in ordine alla proposta 17.7, sottolinea che la stessa reca un principio di delega che non risulta immediatamente comportante effetti finanziari.

Il PRESIDENTE evidenzia, tuttavia, come la proposta ponga un principio di natura onerosa, incompatibile peraltro con la clausola d'invarianza finanziaria prevista dalla disposizione del testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.2, 2.0.4, 4.0.1, 4.0.3, 6.15, 6.0.3, 7.37, 7.64, 7.76, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 8.6, 14.1, 14.2, 14.0.1, 14.0.2, 17.7 e 18.11.

Il parere resta sospeso su tutte le restanti proposte emendative.».

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (n. 78)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso individua le risorse necessarie a finanziare l'operazione di sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari che saranno emessi dal Banco Popolare Società Cooperativa, a seguito della richiesta inoltrata da tale Banca e dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 25 febbraio 2009. Segnala, in particolare, che il comma 5 dell'articolo 2 di tale ultimo decreto prevede che l'operazione sia sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze e approvata con decreto del medesimo Ministero a seguito del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione delle risorse necessarie per finanziare l'operazione. Fa presente che lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica ed è previsto che le risorse finanziarie per la sottoscrizione del prestito obbligazionario di 1.450 milioni di euro del Banco popolare Società Cooperativa sono individuate mediante emissione di titoli di Stato. Il controvalore dei titoli emessi è versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con iscrizione di un corrispondente importo su apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari, versati all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi per finanziare l'operazione. Segnala che la relazione tecnica fornisce, in primo luogo, chiarimenti circa la necessità di finanziare l'operazione di sottoscrizione richiesta dal Banco Popolare Società Cooperativa esclusivamente mediante emissione di debito pubblico, come consentito dall'articolo 12, comma 9, lettera d), del decreto-legge n. 185 del 2008. La relazione tecnica precisa che le forme di finanziamento previste dalle lettere a) e b) del medesimo comma 9, concernenti riduzioni lineari delle missioni di spesa ovvero riduzioni di specifiche autorizzazioni di spesa, non sarebbero al momento praticabili, in considerazione dell'ordine di grandezza della sottoscrizione. Fa presente altresì che non risulterebbe, peraltro, praticabile neanche il ricorso all'utilizzo di disponibilità esistenti su contabilità speciali o conti di tesoreria, di cui alla lettera c) del citato comma 9, in quanto l'utilizzo immediato e diretto di tali fondi, senza corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa, determi-

rebbe comunque il ricorso ad ulteriori emissioni di titolo di debito pubblico. In merito all'importo dell'operazione, la relazione tecnica precisa, inoltre, che tale ammontare risulta al momento quantificato in base alla nota del 9 marzo 2009, con la quale il Banco Popolare Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di 1.450 milioni di euro, ripartito in 29.000 strumenti finanziari di valore nominale unitario di euro 50.000. La relazione tecnica precisa, inoltre, che il ricorso all'emissione di debito pubblico consente la definizione di un tetto di spesa per la sottoscrizione dei titoli in questione, rinviando ad altri decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle risorse per eventuali ulteriori sottoscrizioni di cui potrà essere fatta richiesta. Rileva, infine, che la relazione si sofferma sugli effetti dell'operazione sui saldi e sugli aggregati di finanza pubblica. In particolare, poiché il capitolo di spesa destinato a finanziare l'operazione di sottoscrizione rappresenta una posta di bilancio di natura finanziaria, non rileva direttamente sull'indebitamento netto. Su tale saldo dovrebbero determinarsi effetti di segno positivo in quanto il tasso di interesse corrisposto dall'emittente sui titoli, che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, non può essere inferiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTP a 30 anni maggiorato di almeno 200 punti base, dovrebbe assicurare un rendimento superiore al costo derivante dalle nuove emissioni. L'operazione, tuttavia, determina un incremento del fabbisogno e quindi del debito lordo. Per il profilo patrimoniale, l'acquisizione di attività finanziarie che si realizza mediante la sottoscrizione dei titoli compensa il corrispondente incremento del debito pubblico. Al riguardo, rileva che l'individuazione delle risorse occorrenti alla sottoscrizione dei titoli nell'emissione di titoli pubblici, con conseguenti effetti negativi sul fabbisogno e sullo stock di debito lordo, appare suscettibile di determinare un aumento del rapporto debito/PIL, parametro rilevante in sede comunitaria. Per quanto riguarda i profili della programmazione economica, segnala che l'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008 subordina la sottoscrizione degli strumenti finanziari, che sono oggetto dello schema di DPCM in esame, ad una duplice condizione. In primo luogo, all'assunzione da parte dell'emittente di specifici impegni in ordine, tra l'altro, al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie da definire tramite un apposito protocollo di intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze; in secondo luogo, all'adozione, da parte dell'emittente, di un codice etico contenente, in particolare, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. La disposizione prevede che gli schemi del protocollo e del codice etico siano trasmessi alle Camere mentre tali elementi non sono ancora stati trasmessi.

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono questioni di copertura finanziaria posti dal provvedimento, che ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, risulta quindi meritevole di un parere favorevole.

Il senatore MORANDO (PD), pur riconoscendo l'assenza di profili inerenti la copertura finanziaria del provvedimento in esame, sottolinea che lo schema pone un elemento rilevante, da valutare attentamente, in materia di effetti in termini di fabbisogno dell'emissione di titoli del debito pubblico. In particolare, il meccanismo delineato è suscettibile di comportare effetti assai rilevanti in ordine all'entità del debito pubblico, risultando suscettibile di determinare un potenziale peggioramento del medesimo. Sotto tale profilo, propone quindi la formulazione di un'apposita osservazione, pur nell'ambito di un parere favorevole, sul provvedimento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, propone quindi l'espressione di un parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), che evidenzia il tema degli effetti, in termini di andamento del debito pubblico, nel senso emerso dal dibattito.

La Commissione approva.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta per riprenderla al termine dei medesimi qualora essi terminassero prima delle ore 20,30.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(1397) AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sono state effettuate le repliche del relatore e del Governo. Avverte, quindi, che si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna). Propone di organizzare i lavori dando per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma, in qualità di relatore, e volti principalmente ad apportare modifiche di natura formale al testo, rinviando l'esame delle questioni oggetto di confronto tra maggioranza ed opposizione alla seduta di domani.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per poter esaminare tutti gli emendamenti prima di procedere con le votazioni. Per una migliore economia dei lavori, ritiene opportuno acquisire dal Governo alcuni orientamenti di carattere generale sulle questioni di maggiore rilevanza, con particolare riferimento al bilancio di cassa.

Il vice ministro VEGAS fa presente, innanzitutto, che sulla delega per il passaggio al bilancio di cassa, l'orientamento del Governo è favorevole. Per quanto concerne l'istituzione di una *Authority* sui conti pubblici, l'avviso del Governo non è favorevole, se non in una prospettiva di lungo termine, attuando sin da subito il rafforzamento del Servizio del bilancio unificato dei due rami del Parlamento. Su questo ultimo aspetto, ritiene opportuna una riflessione per individuare lo strumento più idoneo rispettando l'autonomia organizzativa delle due Camere garantita dalla Costituzione. Per quanto concerne, poi, l'obiettivo di riduzione della pressione fiscale, fa presente che potrebbe essere problematico tradurlo in un vincolo di natura procedurale, posto che l'andamento di tale variabile dipende direttamente dall'andamento del PIL. Ciò comporta che in situazione di bassa crescita, la pressione fiscale tende ad aumentare indipendentemente dalle politiche pubbliche adottate. Esprime poi un orientamento favorevole sull'opportunità di rendere triennale la decisione quadro di finanza pubblica, per far sì che sia più cogente la programmazione delle risorse. Conclude, infine, osservando che il Governo annette grande rilievo importanza al vincolo di copertura delle leggi di spesa su tutti i saldi di finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, esprime un orientamento conforme a quello del Governo. In particolare, per quanto riguarda l'istituzione di un Servizio del bilancio del Parlamento, ritiene che la discussione sul bilancio interno rappresenti la sede più opportuna per raggiungere l'obiettivo. Esprime poi perplessità sull'*Authority* sui conti pubblici, in quanto giudica non opportuna la proliferazione delle sedi di controllo della finanza pubblica

Il senatore LUSI (*PD*) chiede chiarimenti sulle ragioni delle perplessità in relazione all'*Authority* sui conti pubblici, manifestando la disponibilità a rivedere la questione nei termini indicati dal Vice ministro, con una cadenza temporale di più lungo termine.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che il percorso delineato in alcune proposte attraverso la costituzione della Commissione bicamerale sulla trasparenza dei conti pubblici e la costituzione di un Servizio del bilancio del Parlamento, quale organo di sostegno alla Commissione, non sia lesivo dell'autonomia organizzativa del Parlamento sancita nella Costituzione. Ritiene che potendo disporre di un tempo aggiuntivo per esaminare tutte le proposte emendative, il lavoro da svolgere domani in Com-

missione potrebbe portare ad una sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 20,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, osservando che in relazione agli effetti in termini di fabbisogno, risulta necessario monitorare l'andamento del debito pubblico, in relazione al meccanismo delineato dal provvedimento.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1397

Art. 1.

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «Ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica italiana»; conseguentemente, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, dell'articoli 1, dopo le parole: «gli enti e gli altri soggetti» aggiungere le parole: «che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche.».

Art. 2.

2.1

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:

«Art. 2.

(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla approvazione della presente legge, uno o più decreti per adeguare la struttura del bilancio dello Stato e i sistemi gestionali e di con-

trollo, al passaggio dal doppio limite di competenza e cassa a quello di sola cassa. I decreti delegati, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la gestione delle risorse iscritte in bilancio viene condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese; il responsabile del programma ordina e paga le spese sulla base di un crono programma, da lui predisposto, che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

b) nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento;

c) l'efficacia dell'ordine di pagamento deve essere impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma; in questo caso, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione può più essere disposta a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso, fino all'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di eventuali integrazioni delle risorse per cassa;

d) il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di operare, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 5% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

2. Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

Art. 2-bis.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, presenta alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento un rapporto sul suo stato di attuazione. Questo rap-

porto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:

- a) lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;
- b) la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;
- c) la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;
- d) le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;
- e) lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi».

Conseguentemente, dopo il TITOLO I, inserire il seguente:

«TITOLO I-bis

MISURE PER TRASPARENZA
E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA

Art. 2-ter.

*(Istituzione della Commissione parlamentare
per la trasparenza dei conti pubblici)*

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.
2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
3. La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) definizione del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;
 - b) definizione di metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione; eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
 - c) definizione di metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi di

raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; analisi dei criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché del monitoraggio e della rendicontazione dell'attività pubblica.

e) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile.

Art. 2-*quater*.

(Unità per le previsioni macroeconomiche)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita, presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

2. L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero.

3. In occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica contenenti l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, il Governo motiva l'eventuale adozione di ipotesi diverse da quelle di consenso.

4. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro.

Art. 2-*quinqies*.

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso

alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno legge, che nel testo approvato.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in Gazzetta ufficiale.

Art. 2-sexies.

(Istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento)

1. Per fornire gli elementi tecnici di supporto al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, è istituito, con intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Servizio del bilancio del Parlamento. Con la stessa intesa vengono definite la dotazione organica e il funzionamento amministrativo del servizio, nonché le modalità e le caratteristiche di specializzazione dell'attività svolta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui agli articoli 2-quater e 2-sexies, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.2

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

*Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:***«Art. 2.***(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla approvazione della presente legge, uno o più decreti per adeguare la struttura del bilancio dello Stato e i sistemi gestionali e di controllo, al passaggio dal doppio limite di competenza e cassa a quello di sola cassa. I decreti delegati, proposti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, vengono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la gestione delle risorse iscritte in bilancio viene condotta dal responsabile del programma di spesa, titolare alla emissione di ordini di pagamento, attraverso un continuo monitoraggio che garantisca, sotto la sua responsabilità, contabile ed amministrativa, l'equilibrio per cassa delle disponibilità e delle spese; il responsabile del programma ordina e paga le spese sulla base di un crono programma, da lui predisposto, che tiene conto della fase temporale di assunzione degli impegni;

b) nessuna forma di controllo impeditivo dell'efficacia può essere introdotta con riferimento alla fase di formazione degli atti che precedono l'emissione dell'ordine di pagamento;

c) l'efficacia dell'ordine di pagamento deve essere impedita, con adeguate forme di controllo, ove non vi siano più risorse per cassa nell'ambito del programma; in questo caso, con decreto di natura accertativa, il responsabile dell'ufficio di controllo della RGS, comunica al responsabile del programma e al Ministro competente, che nessuna erogazione può più essere disposta a valere sul programma per l'esercizio finanziario in corso, fino all'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di eventuali integrazioni delle risorse per cassa;

d) il responsabile del programma può proporre al Ministro responsabile della spesa di operare, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasferimenti da un intervento all'altro dello stesso programma; nessuno spostamento può essere proposto verso interventi relativi a spese fisse relative al personale; in ogni caso il valore cumulato dei trasferimenti non può eccedere nel corso dell'anno il 5% della autorizzazione complessiva di cassa iscritta sul programma.

2. Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, il Governo trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

Art. 2-bis.

(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità statale)

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, insieme alla Relazione unificata sull'economia e la finanza, presenta alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento un rapporto sul suo stato di attuazione. Questo rapporto è centrato sull'avanzamento e messa in opera della nuova organizzazione del bilancio dello Stato ed in particolare contiene:

- a) lo stato di realizzazione del passaggio alle previsioni di cassa;
- b) la descrizione dei programmi, con la ricognizione completa delle rispettive fonti autorizzative e delle missioni;
- c) la presentazione degli indicatori di risultato ritenuti congrui per ogni programma;
- d) le soluzioni previste per le missioni di carattere interministeriale;
- e) lo stato del trasferimento delle autorizzazioni di spesa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai singoli programmi di ciascun Ministero di spesa e dell'attuazione della revisione analitica dei singoli programmi.

2.3

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire, nel secondo periodo, le parole «i sistemi e dli schemi» con le seguenti: «i sistemi e gli schemi».

2.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le Amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a)».

2.5

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci».

2.6

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) aggiungere dopo le parole: «Regolamenti comunitari» le parole: «in materia di contabilità nazionale e relativi conti satelliti».

2.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «ai fini conoscitivi» aggiungere le altre: «in via sperimentale».

2.8

IL RELATORE

Al comma 2 lettera e) sostituire la parola: «partecipate» con l'altra: «controllate» nonché le parole: «aziende e società», con le altre: «aziende, società o altri organismi».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera d), sostituire la parola: «partecipate» con l'altra: «controllati».

2.9

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIÒ

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) recepimento dei criteri di armonizzazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42».

2.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 3, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo».

2.11

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta».

2.12

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere dopo le parole: «è istituito» le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.13 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIÒ

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) un rappresentante tecnico del Senato della Repubblica e uno della Camera dei deputati, scelti dai rispettivi Presidenti nell'ambito del personale appartenente ai Servizi del bilancio e delle Commissioni bilancio.

b-bis) un rappresentante della Corte dei Conti;».

2.14

IL RELATORE

Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: «rappresentate» con l'altra: «rappresentante».

2.15

LUSI, MERCATALI, BAIÒ

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «giuridico-contabile» con le seguenti: «giuridico-contabile-economica».

2.16

IL RELATORE

Al comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante:

«5-bis. Il Comitato per i principi contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, lettera h), con lo scambio di tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici».

2.17

IL RELATORE

Dopo il comma 5 inserire un comma aggiuntivo recante:

«5-ter. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al medesimo comma 1».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica» con le altre: «Relazione sull'economia e la finanza pubblica».

3.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettere c) ed e), sostituire le parole: «legge finanziaria» con le altre: «legge di stabilità».

3.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «contestualmente».

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, dopo la parola: «Regioni», le parole: «le Province autonome di Trento e di Bolzano».

4.2

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Il coordinamento della finanza pubblica, con riferimento agli enti territoriali, si realizza altresì con le modalità e le procedure, nonché attraverso gli strumenti previsti dal Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Coordinamento della finanza degli enti territoriali».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Decisione quadro di finanza pubblica)

1. La Decisione quadro di finanza pubblica contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle Amministrazioni pubbliche relativi all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale e agli enti di previdenza. Essa, inoltre, aggiorna le previsioni per l'anno in corso.

2. Nella Decisione di cui al comma 1, oltre alla valutazione degli andamenti dell'economia, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle

previsioni contenute nella Relazione di cui all'articolo 7, nonché della evoluzione economico-finanziaria internazionale, sono riportati:

a) i parametri economici utilizzati per le previsioni tendenziali, con evidenziazione dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera *a)* e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum influenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con una indicazione di massima dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati nella Decisione di cui al comma 1 e le previsioni indicate nei precedenti documenti programmatici. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle Amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per gli indicati sottosettori, nonché le risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del fabbisogno del settore statale;

d) una indicazione di massima, accanto alle previsioni di cui alla lettera *b)* e *c)*, delle risorse finanziarie necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche articolato per gli indicati sottosettori con disaggregazione a fini conoscitivi delle entrate e delle spese, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum influenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché quelli relativi al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, con la suddivisione per sottosettori e, a fini conoscitivi, con la disaggregazione delle entrate e delle spese al netto e al lordo degli interessi;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *e)*, almeno per un triennio, per gli indicati sottosettori e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009;

g) le previsioni in termini programmatici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, tenuto conto della manovra di cui alla lettera *f)* per ciascun anno del periodo di riferimento;

h) l'indicazione di eventuali provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia;

i) l'evidenziazione, a fini conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle Pubbliche Amministrazioni.

3. In apposita nota metodologica allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Entro il 20 luglio il Governo invia alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e)*, del presente articolo. Acquisito il parere, le linee guida sono trasmesse alle Camere.

5. Entro i termini stabiliti in sede comunitaria, il Governo presenta agli organismi dell'Unione europea l'aggiornamento del Programma di stabilità. In caso di scostamento degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica da quelli contenuti nella Decisione di cui al comma 1 precedentemente approvata, il Governo presenta in pari data alle Camere una Relazione informativa che motiva, attraverso una adeguata documentazione, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica. Le nuove previsioni, se confermate in sede di presentazione della Relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, dovranno dar luogo nella medesima Relazione all'indicazione di massima degli interventi che il Governo intende realizzare per conseguire gli obiettivi indicati nell'aggiornato Patto di stabilità.

6. La Decisione quadro di finanza pubblica è corredata dalle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. Tale valutazione è contenuta nelle relazioni tecniche a corredo delle autorizzazioni di rifinanziamento previste dal disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 2. In apposita relazione, allegata al citato disegno di legge deve essere fornita analogo dimostrazione per tutte le leggi di spesa pluriennale quando siano trascorsi 5 anni dalla loro entrata in vigore.

7. Alle relazioni di cui al comma 6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché delle somme che restano ancora da erogare.

8. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale di tutti i contributi pluriennali iscritti sul bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse anche non

statali che concorrono al finanziamento dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da essi finanziate, del relativo costo sostenuto, nonché la previsione di avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione dell'opera, con distinta evidenza del costo e del tiraggio dei contributi pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al cinque per cento della sua retribuzione di risultato.

9. Il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è allegato alla decisione quadro di cui al presente articolo».

5.2

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 1 sostituire la parola: «triennio» con la seguente: «quadriennio».

Al comma 2 sostituire il capoverso e le lettere da a) ad e) con i seguenti:

«2. Nella Decisione di cui al comma 1 sono indicati:

a) la valutazione degli andamenti economici e di finanza pubblica, dell'esercizio precedente e di quello in corso, degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nelle precedenti Decisioni quadro;

b) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

c) le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento;

d) i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali e programmatici;

e) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera d), riferite al:

1) conto economico delle Amministrazioni pubbliche articolato nei sottoconti delle Amministrazioni centrali, delle Amministrazioni locali e degli Enti di previdenza, con indicazione dei motivi degli scostamenti registrati tra andamenti programmatici delineati con le precedenti decisioni e andamenti tendenziali, nonché dei principali saldi differenziali;

2) debito delle Amministrazioni pubbliche, con evidenziazione del debito delle amministrazioni centrali e locali;

3) fabbisogno di cassa del settore statale e del settore pubblico, nonché le principali voci di entrata e spesa che determinano tale saldo;

4) le previsioni tendenziali del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato;

f) indicazione del conto economico tendenziale delle Amministrazioni pubbliche, formulato a politiche invariate, comprendendovi le spese non previste da disposizioni legislative, a indicate dal governo come spese non derogabili in continuità con impegni, anche internazionali, precedentemente assunti, con evidenziazione dei relativi raccordi rispetto al conto presentato ai sensi della lettera e), punto 1);

g) gli andamenti programmatici relativi al conto economico delle pubbliche amministrazioni, con evidenziazione delle spese correnti, al netto e al lordo degli interessi, nonché delle entrate tributarie e contributive e con relativa articolazione per sottosettori; del fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, al netto e al lordo degli interessi, con l'enucleazione della parte corrente; del debito delle Amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori;

h) gli obiettivi per ciascun anno del quadriennio, indicati in rapporto al prodotto interno lordo, per l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, articolati nei sottosettori delle Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali ed Enti di previdenza, al netto e al lordo degli interessi, con l'enucleazione della parte corrente, quelli relativi al fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, con l'enucleazione della parte corrente, nonché quelli relativi al debito dei settori indicati nonché della pressione fiscale complessiva, in coerenza con il livello massimo di spesa corrente.»

5.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «identificandone la natura, il carattere e la diretta correlazione con le previsioni tendenziali».

5.4

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la definizione del limite di pressione fiscale complessiva, dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e contributi e il PIL, in modo tale che esso si possa configurare sia in termini tendenziali

che programmatici assicurando il rispetto di tale limite e definendo, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo a valere nel periodo di riferimento del documento programmatico».

5.5

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «indicando chiaramente i programmi e le spese che, pur non derivando direttamente da previsioni legislative si impongono, alla stregua di spese obbligatorie, alle scelte del governo a conferma di indirizzi precedentemente assunti;».

5.6

BARBOLINI, STRADIOTTO, VITALI

Al comma 2, lettera e) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «Gli obiettivi suddetti dovranno tenere conto, in relazione a ciascun comparto della Pubblica Amministrazione, del loro peso in termini di indebitamento e deficit.».

5.7

MORANDO, MERCATALI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) gli andamenti programmatici della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche, articolata per le amministrazioni centrali, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza;

e-ter) al fine di garantire il raggiungimento degli andamenti programmatici di pressione fiscale, il livello massimo di spesa primaria consolidata delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, coerente con gli obiettivi di saldo indicati alla lettera e);

e-quater) ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a fini conoscitivi, gli andamenti programmatici delle spese finali e primarie delle amministrazioni locali;».

5.8

IL RELATORE

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «legge finanziaria» con le altre: «legge di stabilità».

5.9

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) gli obiettivi di spesa corrente, di spesa corrente primaria, di spesa in conto capitale dello Stato centrale e di ogni comparto della pubblica amministrazione;».

5.10

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) l'indicazione della evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il quadriennio di riferimento;

g-ter) le previsioni macroeconomiche, tendenziali e programmatiche, per il quadriennio di riferimento.».

5.11

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di proseguire nell'azione di rigore dei conti pubblici, riducendo la spesa corrente senza ricorrere all'utilizzo della leva fiscale e all'incremento della pressione fiscale complessiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.».

5.12

STRADIOTTO, BARBOLINI, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: «Conferenza Unificata» aggiungere le seguenti: «dopo una preventiva concertazione sui contenuti e gli obiettivi fondamentali».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Al comma 1, comma 2, comma 3, comma 3 lettera d), comma 3 lettera f), comma 4, comma 5, comma 6, comma 7; sostituire le parole: «legge finanziaria» con le altre: «legge di stabilità».

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli eventuali provvedimenti collegati» e l'ultimo periodo del comma».

6.3

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «regolazioni contabili» inserire le seguenti: «e debitorie».

6.4

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «il livello massimo della pressione fiscale complessiva e il limite massimo di spesa corrente riferita al settore pubblico allargato».

6.5

MORANDO, MERCATALI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, il livello massimo dei pagamenti primari di cassa delle amministrazioni centrali e degli enti di previdenza, comprensivi dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e delle regolazioni contabili, coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e-ter), articolato per il bilancio dello Stato, per gli enti di previdenza e per le altre amministrazioni centrali;».

6.6

IL RELATORE

Al comma 3, lettera d), sostituire, al primo periodo, la parola: «rifi-nanziate» con la seguente: «determinate» e aggiungere dopo le parole: «ridotte e rimodulate» la seguente: «anche». Al secondo periodo sostituire la parola: «nella» con le altre: «in apposita» nonché sopprimere le parole da: «alla data» fino a: «presente legge».

6.7

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;».

6.8

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire lettera g), con la seguente:

«g) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio,

salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d)».

6.9

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3), dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) La quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale oppure a riduzione del *deficit*».

6.10

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 3), dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) la quota delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente per il primo anno di riferimento compreso nel bilancio triennale utilizzabile per la copertura di spese in conto capitale o di misure di riduzione della pressione fiscale, oppure a riduzione del *deficit*;».

6.11

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 3), dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di misure e interventi di carattere localistico o microsettoriale;».

6.12

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) le norme di coordinamento, anche dinamico, della finanza pubblica, intese ad assicurare il concorso dei vari livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le norme necessarie a realizzare il patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 del 5 maggio 2009».

6.13

MORANDO, MERCATALI

Al comma 3, lettera i), aggiungere in fine, il seguente periodo: «A tal fine, sono indicati, a fini conoscitivi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, gli andamenti programmatici dei pagamenti primari correnti delle amministrazioni locali, coerenti con gli andamenti indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e-quater), articolati per il complesso delle regioni, delle province, dei comuni e delle altre amministrazioni locali;».

6.14

IL RELATORE

Al comma 7, sostituire le parole: «lo schema di cui» con le parole: «secondo quanto previsto», nonché le altre: «del conto del settore statale e del settore pubblico» con le parole: «e del relativo conto di cassa». Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «Alla legge n. 639/1949 sopprimere le parole: "ed entro il mese di settembre la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno successivo".».

6.15

LUSI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, BARBOLINI, MUSI, STRADIOTTO, BAIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Patto di stabilità)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma *i*), risulta definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno con caratteristiche di stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti.

2. Il Patto di stabilità interno di cui al comma 1, a fronte degli obiettivi nazionali indica l'obiettivo complessivo a livello di settore articolato per Regioni, Province e Comuni. In sede di Conferenza Unificata è individuato il percorso che stabilisce il collegamento tra gli obiettivi aggregati fissati nell'ambito della Decisione quadro di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

3. Le decisioni relative all'indebitamento per Regioni, Province e Comuni sono coerenti con la programmazione nazionale della spesa in conto capitale. A questo fine, in sede di Conferenza Unificata si individua la quota di indebitamento delle Amministrazioni locali e successivamente per il complesso delle Regioni, delle Province e dei Comuni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

4. La procedura di ripartizione della quota di indebitamento all'interno dei singoli comparti, Regioni, Province, Comuni, avviene mediante assegnazione a ciascun ente di una quota di indebitamento con previsione della facoltà, per l'ente, di scambiare tale quota al fine di ottimizzare la distribuzione territoriale e temporale della spesa in conto capitale nell'ambito dei vincoli nazionali».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

All'articolo 7, rubrica e comma 1 sostituire le parole: «Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica» con le altre: «Relazione sull'economia e la finanza pubblica».

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

lettera a) – sostituire le parole: «conti pubblici» con le altre: «conto economico e conto di cassa delle amministrazioni pubbliche» e sopprimere le parole da: «secondo la stessa» fino alla fine della lettera.

lettera b) – sostituire le parole: «e dei conti pubblici» con le altre: «del conto economico delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori e del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche».

lettera c) – sostituire le parole: «del settore statale» con le altre: «amministrazioni pubbliche».

7.3

IL RELATORE

Il comma 2 è sostituito come segue:

«2. La Relazione di cui al comma 1, in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

a) redditi da lavoro dipendente distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia, delle Forze armate e altri;

b) consumi intermedi, distinti in funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese per consumi intermedi;

c) trasferimenti correnti e in conto capitale, distinti per i principali programmi».

7.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'economia e delle finanze» con le altre: «dello sviluppo economico» nonché le parole: «entro il 31 marzo» con le altre: «entro il 15 aprile».

7.5

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, sostituire la parola: "marzo" con: "aprile"».

7.0.1

BARBOLINI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Relazioni al Parlamento sull'andamento delle entrate tributarie e contributive e sull'andamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici.

2. Entro 31 marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al parlamento una relazione sull'andamento e sui risultati della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, sia interna che internazionale.

3. Entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre, il ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati della lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione.

7.0.2

IL RELATORE

Al Titolo III, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis. – Le disposizioni del presente titolo costituiscono attuazione dell'articolo 117, primo, secondo comma, lettera r) e terzo comma della Costituzione».

7.0.3

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, D'ALIA

Al Titolo III, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 08.

(Istituzione della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita la Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. La Commissione è composta di venti membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento in modo tale da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

3. La Commissione ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) definizione del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, con l'obiettivo di migliorare il contenuto informativo e rendere omogenea la prospettazione delle informazioni, al fine della comparabilità nel tempo e tra strumenti;

b) definizione di metodologie per la quantificazione delle innovazioni legislative con identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione; eventuale predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

c) definizione di metodologie per la costruzione dei tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, con evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica; definizione dei contenuti minimi di raccordo tra tendenziali e innovazioni legislative; analisi dei criteri metodologici per la predisposizione di previsioni a politiche invariate;

d) identificazione di ambiti per i quali è possibile migliorare la struttura dell'informazione disponibile ai fini della predisposizione dei bilanci, nonché del monitoraggio e della rendicontazione dell'attività pubblica;

e) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

4. La Commissione si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile».

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 2, comma 1», aggiungere le parole: «e del correlato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al successivo comma 2».

8.2

D'UBALDO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'accessibilità alla banca dati è altresì garantita alle strutture e associazioni rappresentative di Regioni ed Enti locali relativamente al complesso degli enti rappresentati.».

8.3

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1 è garantito ai Servizi del bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia, all'ISAE e alla Corte dei Conti».

8.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «d'intesa con,» con la parola: «sentita».

8.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.».

8.0.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione, avente il compito di promuovere e tutelare la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. I componenti dell'Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia di finanza pubblica. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di

rappresentanza nei partiti politici. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri ed ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Autorità, assicurandone il funzionamento.

5. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'Autorità stessa.

6. L'Autorità ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) elaborare stime corrette ed accurate delle variabili macroeconomiche su cui si fondano le previsioni delle entrate e delle spese e porle a confronto con quelle fornite dal Governo;

b) monitorare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento;

c) assicurare l'acquisizione e la trasmissione delle informazioni necessarie per garantire la trasparenza delle scelte di bilancio;

d) ogni altra attività istruttoria e metodologica relativa alla informazione nel campo della finanza pubblica.

7. L'autorità si avvale, per la propria attività, della collaborazione delle altre istituzioni competenti della materia. A tal fine possono essere invitati a collaborare e a fornire informazioni i rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, dell'Istat e dell'Isae, dei ministeri di settore, ovvero ogni altro esperto il cui apporto sia ritenuto utile. L'Autorità ha accesso alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

8. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con propri regolamenti, l'Autorità definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le 40 unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

9. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

10. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a 60 unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a

dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

11. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

12. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 13.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

8.0.2

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIÒ

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, ed in relazione alle esigenze di controllo e monitoraggio del Parlamento sugli andamenti economici di finanza pubblica nonché di valutazione e acquisizione degli elementi informativi necessari alla valutazione finanziaria dei provvedimenti all'esame del Parlamento è istituito attraverso il coordinamento e l'integrazione dei Servizi di bilancio di Camera e Senato, un organismo preposto alla valutazione indipendente degli aggregati di finanza pubblica. Previa intesa dei Presidenti di Camera e Senato, sono regolati l'organico e l'attività svolta».

Art. 9.**9.1**

IL RELATORE

Al comma 1 dopo la parola: «utilizzando» aggiungere l'altra: «anche».

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d) inserire la seguente lettera:

«e) effettuare, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle Amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti degli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

Di conseguenza, sostituire la rubrica dell'articolo 9 in: «Controllo e monitoraggio dei conti pubblici».

9.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) consentire l'accesso e l'invio in via informtiva dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 8 ai servizi competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

9.4

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire la parola: «Ministro» con la parola: «Ministero».

9.5

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «sui risultati dell'» con le altre: «sul conto consolidato di cassa riferito all'».

9.6

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «con indicazioni settoriali sugli enti soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.» con le altre: «con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle Amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema Informativo delle Operazione degli Enti pubblici.»

9.7

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – provvede al monitoraggio dell'andamento e del gettito delle entrate tributarie statali e locali e gli effetti finanziari delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno. A tal fine, entro il 31 maggio, il 15 ottobre e il 30 novembre il ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sull'andamento del gettito delle entrate erariali e locali, con riferimento ai risultati sulla lotta all'evasione e all'attività di accertamento e riscossione».

9.8

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sui risultati conseguiti» con le altre: «sul conto consolidato di cassa riferito» e sostituire le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» con le altre «alle amministra-

zioni pubbliche» e alla fine aggiungere le parole: «, nonché sulla consistenza del debito pubblico».

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «La relazione presentata entro il 15 ottobre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura».

9.9

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «prevista all'articolo 3, comma 2.» *con le seguenti:* «per sottosettori prevista all'articolo 5, comma 2, lettera b).»; *inoltre, aggiungere al comma 3 il seguente periodo:* «In apposito allegato alle relazioni di cui al presente comma sono esposti i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, è tenuto ad assicurare. Nell'allegato sono altresì indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

9.10

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze provvede a monitorare l'andamento delle entrate e pubblicare a cadenza mensile un rapporto su tale andamento; provvede a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dei principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Entro i medesimi termini previsti dal comma 3 e con le stesse modalità, il ministro dell'Economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sui risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni e enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativi e alla riscossione.».

9.11

IL RELATORE

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:

«4. Le Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 5, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

5. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

7. Gli Enti previdenziali privatizzati, le Camere di Commercio, le Autorità portuali, gli Enti parchi nazionali e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 7 vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 7 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle Relazioni di cui al comma 3 sono indicate le Amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 4».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

9.12

D'UBALDO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di acquisire elementi conoscitivi, di riferirne al Parlamento, in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e del presente articolo è istituita una Commissione parlamentare di controllo sulla banca dati e sul monitoraggio dei conti pubblici; la Commissione verifica lo stato di costituzione della banca dati; le modalità di acquisizione delle informazioni e i risultati delle attività di monitoraggio dei conti effettuate presso le amministrazioni pubbliche. La Commissione è composta da 6 Senatori e da 6 Deputati nominati dai rispettivi Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamentari.».

9.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.

(Lotta all'evasione e all'elusione fiscale)

1. Al fine di potenziare le attività intraprese dal governo in relazione al contrasto e alla lotta all'evasione e alla elusione fiscale, il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce alle Camere, in occasione della presentazione della decisione quadro di finanza pubblica di cui all'articolo 5, sui risultati conseguiti in merito alla lotta all'evasione fiscale e all'efficacia delle misure adottate ai fini di contrastarne la diffusione, sia in ambito nazionale che internazionale».

Art. 11.**11.1**

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere dopo le parole: «fermo restando il numero» le altre: «dei revisori e».

11.2

DIVINA

Al comma 2 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.3

MOLINARI

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

11.4

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole da: «Le» ad «efficacia» con le altre: «Le leggi regionali approvate in attuazione dei principi di cui al precedente comma 2 trovano applicazione».

11.0.1BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS,
GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Autorità dei conti pubblici)

1. Al fine di garantire una maggiore corrispondenza fra le previsioni, gli obiettivi e i risultati di finanza pubblica fissati dal Governo e dal Parlamento, di assicurare modalità costanti e tempestive di monitoraggio sull'andamento dei conti pubblici e al fine di certificare il bilancio dello Stato e i bilanci di tutti gli enti pubblici, anche territoriali, è istituita, l'Autorità dei conti pubblici per il monitoraggio e la verifica degli andamenti della finanza pubblica, di seguito Autorità.

2. L'Autorità procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche, avendo a tal fine libero accesso alle relative banche

dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per analizzare l'andamento dei conti pubblici, verificare la coerenza tra i dati programmatici e i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario; produce simulazioni e analisi macroeconomiche e di finanza pubblica sugli effetti delle misure assunte dal Governo e dalle leggi e atti aventi forza di legge; fornisce una valutazione dei principali indicatori economici e finanziari dell'economia nazionale.

3. L'Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

4. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone in possesso di requisiti professionali di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. La designazione dei componenti non può essere effettuata se non in caso di parere favorevole espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione dei designati. I componenti durano in carica 7 anni e possono essere confermati una sola volta.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti dei componenti.

6. Il presidente e i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

8. La Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

9. Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro dell'Economia e delle finanze, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette alle Camere e al Ministro dell'economia una relazione sull'attività svolta e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

11. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Autorità dei conti pubblici. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è determinato in un massimo di cinquanta unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in conformità con il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

12. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso per titoli ed esami con richiesta di requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Autorità. I concorsi sono indetti dalla stessa Autorità e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. Il personale dell'Autorità può anche provenire, nelle forme previste dalla legge e previa deliberazione dei componenti della stessa adottate con non meno di quattro voti favorevoli, dai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle Finanze, Ministero dell'interno, della Banca d'Italia, della Corte dei conti, dell'Istituto Nazionale di Statistica, di regioni e enti locali.

13. L'Autorità, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di venticinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

11.0.2 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di garanzia dell'indipendenza dell'informazione statistica)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Commissione per la garanzia dell'informazione statistica)*
– 1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita la commissione per la garanzia dell'informazione statistica, con il compito di vigilare:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'articolo 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce, attraverso apposita relazione, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

3. La commissione è composta di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.

4. I componenti della commissione durano in carica sette anni e non possono essere confermati. Essi sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dell'informazione statistica. In particolare, sei sono scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

5. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. I compensi dei membri della commissione, come determinati con legge statale, sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.";

b) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso la nomina può essere effettuata in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione della persona designata.

1-bis. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con legge.";

c) all'articolo 14, il comma 5 è abrogato».

11.0.3

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, D'ALIA

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Istituzione del Servizio del bilancio del Parlamento)*

1. Per fornire gli elementi tecnici di supporto al controllo parlamentare sulla finanza pubblica, è istituito, con intesa tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Servizio del bilancio del Parlamento. Con la stessa intesa vengono definite la dotazione organica e il funzionamento amministrativo del servizio, nonché le modalità e le caratteristiche di specializzazione dell'attività svolta.

2. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 2,5 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***Art. 44-bis.***(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

11.0.4

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Unità per le previsioni macroeconomiche)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita, presso il Dipartimento del tesoro, l'Unità per le previsioni macroeconomiche. Essa è costituita da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle

finanze, dell'Isae, della Banca d'Italia, nonché dei principali centri di previsione privati. Il funzionamento dell'Unità viene disciplinato con lo stesso decreto che nomina i suoi componenti. L'elenco dei soggetti istituzionali e privati facenti parte dell'Unità è pubblicato sul sito del Ministero.

2. L'Unità produce, almeno due volte all'anno e comunque in occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica, le previsioni di consenso relative alle principali variabili macroeconomiche. Le previsioni di consenso vengono rese pubbliche sul sito del Ministero.

3. In occasione della presentazione al Parlamento dei documenti di finanza pubblica contenenti l'aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, il Governo motiva l'eventuale adozione di ipotesi diverse da quelle di consenso.

4. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2009, la spesa di 1 milione di euro.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2009».

11.0.5

MORANDO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Accesso alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)

1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso

alle banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica, nonché ad ogni altra fonte informativa ritenuta utile.

2. I bilanci, le relative variazioni e i rendiconti, nonché i relativi allegati, sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile, sia per il disegno legge, che nel testo approvato.

3. I decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi sono resi disponibili, sul sito del Ministero, entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa legge in *Gazzetta ufficiale*».

Art. 12.

12.01

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 dell'articolo 12 con il seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che importi nuove o maggiori spese o minori entrate indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con riferimento al saldo netto da finanziare, al fabbisogno del settore pubblico e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Per il saldo netto da finanziare la copertura finanziaria è assicurata esclusivamente attraverso le seguenti modalità».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

12.1 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «In caso di incertezza sull'entità degli oneri ovvero sulla copertura finanziaria, essa è obbligatoria e deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze

adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione».

12.2

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire il numero: «11» con «12».

12.3

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) resta in ogni caso esclusa la copertura di maggiori oneri per spese in conto corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili».

12.4

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione di beni immobili ovvero dai condoni fiscali e contributivi» con le altre: «resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale e/o non ricorrenti».

12.5

LANNUTTI, MASCITELLI

Al comma 1, lettera c), in fine, sopprimere la parole: «ovvero dai condoni fiscali e contributivi».

12.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), aggiungere dopo le parole: «nuovi o maggiori oneri» la parola: «correnti».

12.7

MASCITELLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «nuovi o maggiori oneri» aggiungere la seguente: «correnti».

12.8

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

12.9

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli oneri recati dai decreti legislativi, non quantificati al momento dell'approvazione della legge di delega, possono trovare copertura esclusivamente in norme contenute in altre leggi».

12.9-bis

MORANDO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni».

12.10

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del fabbisogno di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 5 ed eventuali successivi aggiornamenti. La relazione tecnica di accompagnamento ai disegni di legge ed emendamenti, se richiesta, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla richiesta stessa.».

12.11

IL RELATORE

Al comma 4 eliminare le parole: «specifici e rilevanti».

12.11-bis

MORANDO

Al comma 4, dopo le parole: «conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,» inserire le seguenti: «diversi da quelli quantificati ai fini del saldo netto da finanziare,».

12.12

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I dati devono essere trasmessi in formato telematico».

12.13

IL RELATORE

Al comma 7 sopprimere il quarto periodo.

12.14

GIARETTA, MERCATALI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le disposizioni legislative recanti la previsione di nuovi adempimenti amministrativi a carico di soggetti privati la relazione deve riportare una valutazione dei conseguenti costi che tali soggetti dovranno sostenere».

12.15

IL RELATORE

Al comma 10 aggiungere dopo la parola: «autorizzata» le seguenti «o valutata».

12.16

IL RELATORE

Al comma 11 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

12.17

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

12.18

IL RELATORE

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente comma: «14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa

che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.».

Di conseguenza sopprimere l'articolo 13, comma 2.

Art. 13.

13.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «legge finanziaria» con le altre: «legge di stabilità».

13.2

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Gli importi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali».

Art. 14.

14.1

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAILO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che comportano conseguenze finanziarie nei rispettivi bilanci, devono indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale della stessa regione o provincia autonoma e disporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne la quantificazione delle conseguenze finanziarie e la copertura degli oneri si applica, per quanto compatibile, l'articolo 12. Il Governo della Repubblica, quando ritenga

che una legge regionale o provinciale violi i vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione».

14.2

IL RELATORE

Al comma 2, inserire, dopo le parole: «le Regioni», le seguenti: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 15.**15.1**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «10 gennaio», con le seguenti: «1° gennaio».

Art. 16.**16.1**

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, prima delle parole: «per la spesa» le seguenti: «, per ciascun Ministero»,».

Corrispondentemente al terzo periodo sopprimere le parole: «da ciascun Ministero».

16.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 3».

16.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dirigenti responsabili di ciascun programma redigono una relazione su tutte le leggi di spesa a legislazione vigente, che comportano spese obbligatorie, inderogabili, derogabili, sia di finanziamento di spese correnti, sia in conto capitale e pluriennali. Nel documento di ricognizione delle leggi, i responsabili formulano proposte di mantenimento, accorpamento, o soppressione delle medesime leggi per rendere più semplice e trasparente il relativo programma. La relazione con le relative proposte sono sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le leggi non citate nella relazione dei responsabili di programma si intendono soppresse per il raggiungimento della finalità della legge medesima.».

Conseguentemente all'articolo 34, al comma 2, sopprimere la lettera h).

16.4

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'ambito del programma è inoltre indicata la quota delle spese rimodulabili e non rimodulabili».

Inoltre, dopo il comma 4, aggiungere i commi:

«4-bis. Le spese non rimodulabili sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Rientrano in tale categoria le spese definite "oneri inderogabili" ai sensi del comma 4-ter e quelle di adeguamento al fabbisogno per le quali sussistono i requisiti di cui al precedente periodo. Per "oneri inderogabili" si intendono le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione; tali parametri possono essere determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette "spese obbligatorie", ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui a totale carico dello Stato, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

4-ter. Le spese rimodulabili si dividono in "fattori legislativi" e in spese di adeguamento al fabbisogno diverse da quelle di cui al comma 4-bis. Per fattori legislativi si intendono le spese autorizzate da espressa

disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio. I fattori legislativi sono rimodulabili ai sensi del comma 8».

16.5

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «contabilità nazionale» aggiungere le seguenti: «e dei relativi conti satellite».

16.6

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«È allegata a ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Negli stessi allegati sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate al momento dell'approvazione della legge di bilancio e comunque trimestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. A ciascuno stato di previsione è altresì allegato per ciascun programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti classificati tra le spese non rimodulabili, con distinta indicazione degli oneri inderogabili e delle spese di adeguamento al fabbisogno di cui all'articolo 16, comma 4-bis. Analoga indicazione è fornita anche per i fattori legislativi.».

Conseguentemente al comma 8, sopprimere al terzo periodo le parole da: «con distinzione» fino alla fine.

16.7

IL RELATORE

Al comma 7 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) la Nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni: la prima, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance; la seconda, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie.

"1. La prima sezione della nota riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun Programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa.

2. La seconda sezione della nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Nella stessa nota sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del Programma, gli interventi programmati con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La nota integrativa è aggiornata al momento dell'approvazione della legge di bilancio".

b) In apposito allegato conoscitivo relativo alla spesa, il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio"».

16.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 7, capoverso lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «A tal fine la nota individua con la disaggregazione per capitolo,» con le seguenti: «A tal fine la nota deve necessariamente contenere tutti i capitoli in cui sono disaggregate».

16.9

IL RELATORE

Sopprimere i commi 10, 11 e 12.

16.10

IL RELATORE

Sostituire il riferimento alla lettera e) con l'altro: «lettera g)».

16.11

IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«Art. 16-bis. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

Art. 17.**17.1**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo la parola: «vigente» le altre: «, di cui all'art. 16».

17.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «legge finanziaria» con le altre: «legge di stabilità».

17.3

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole da: «e degli» fino a: «già approvati».

17.4

IL RELATORE

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente».

Art. 18.**18.1**

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.».

18.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene anche conto delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 30, comma 2 della presente legge, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 33-bis, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 33-quater.».

18.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole: «legge finanziaria» con le altre: «legge di stabilità».

18.4

IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere le parole: «e dagli eventuali provvedimenti collegati».

Art. 19.**19.1**

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «dalla legge di riordino complessivo della materia» con le altre: «in base all'articolo 34, comma 2, lettera u-bis)».

Art. 20.**20.1**

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «interventi,» aggiungere le seguenti: «per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per onere del debito pubblico».

20.2

IL RELATORE

Al comma 2 lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costitui-

scono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli».

20.3

IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere dopo le parole: «contabilità nazionale» le altre: «e dei relativi conti satellite».

20.4

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «funzioni-obiettivo di primo e secondo livello» con le seguenti: «le classi fino al terzo della classificazione COFOG» e sopprimere l'ultimo periodo.

20.5

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi».

Art. 25.

25.1

IL RELATORE

Ai comma 1, 2 e 7 sostituire le parole: «legge finanziaria» con le altre: «legge di stabilità».

25.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «Le amministrazioni e gli enti pubblici» con le altre: «Le amministrazioni pubbliche».

25.3

IL RELATORE

Al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: «suddividere» con la parola: «iscrivere».

25.4

IL RELATORE

Al comma 5 dopo le parole: «già state attivate» aggiungere, le seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

25.5

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria a norma dell'articolo 6, comma 3, lettera d), secondo periodo».

25.6

IL RELATORE

Al comma 9 sostituire il riferimento: «al comma 1)» con quello: «al comma 8)».

25.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 9, alla lettera f), dopo la parola: «annuali» aggiungere le seguenti: «in formato telematico».

25.8

IL RELATORE

Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: «del finanziamento» con la parola: «definanziamento».

Art. 28.**28.1**

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Sopprimere il comma 3.

28.2

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIO

Al comma 4, sostituire le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,».

28.3

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole da: «fatta eccezione» fino a: «oneri inderogabili» con le altre: «, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno,».

Art. 29.**29.1**

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere dopo le parole: «Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze" le parole: «, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche».

29.2

IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere alla fine le parole: «,fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui».

Art. 30.**30.1**

IL RELATORE

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anno precedente» aggiungere le seguenti: «, articolato per missioni e programmi.».

30.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna Amministrazione una Nota integrativa, articolata per Missioni e Programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella Nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al consuntivo si compone di due sezioni.

2-bis. La prima sezione contiene il rapporto sui risultati. Esso espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a), punto 1. Ciascuna Amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori

contenuti nella nota integrativa al bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun Programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a)».

2-ter. La seconda sezione della nota illustra, con riferimento ai Programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale.

2-quater. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una Nota integrativa che espone le risultanze della gestione».

Conseguentemente sopprimere le lettere r) e s) dell'articolo 34, comma 2.

Art. 31.

31.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «a valore».

31.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio».

31.3

IL RELATORE

Al comma 6 sostituire le parole: «Il disegno di legge di cui al comma 1» con le parole: «Il rendiconto generale dello Stato» e aggiungere, alla fine dell'ultimo periodo, le parole: «in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia».

Art. 32.**32.1**

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «della competente ragioneria» con le altre: «del competente ufficio centrale del bilancio».

32.2

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «capo del Dipartimento di cui al periodo precedente» con le altre: «Ragioniere Generale dello Stato».

Art. 33.**33.0.1**

IL RELATORE

Alla fine del Capo III (IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO) inserire il seguente Capo e i relativi articoli:

«CAPO IV

ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

Articolo 33-bis.*(Analisi e valutazione della spesa)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze collabora con le Amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto per la veri-

fica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle Amministrazioni stesse. La collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei.

2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui al comma 1, viene altresì svolta la verifica sull'articolazione dei Programmi che compongono le Missioni, sulla coerenza delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi stessi, con la possibilità, , di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo, l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle Amministrazioni centrali dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, lettera a), e per la definizione degli indicatori di risultato ad essi associati.

3. Le attività svolte dai nuclei di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai sensi dell'articolo 18 e alla predisposizione del rapporto sui risultati di cui al comma 2-bis dell'articolo 30.

4. Per le attività di cui al presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo 33-quater, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le Amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 della presente legge, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui all'articolo 33-quater. La banca dati raccoglie le informazioni che le Amministrazioni sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, lettera d), lettera e) e lettera h).

«Art. 33-ter.

(Completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con le Amministrazioni e sulla base di criteri da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, procede alla verifica e alla proposta di revisione dei programmi di spesa, ivi compresa la loro eventuale soppressione o accorpamento.

2. Al fine di consentire il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato ed evitare sovrapposizioni di competenze tra Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri, in coerenza con i compiti e le funzioni istituzionali proprie di ciascun Ministero.

3. La revisione deve essere operata in modo da garantire che ciascuna Amministrazione abbia la disponibilità delle risorse collegate ai programmi di spesa per i quali è competente a intraprendere azioni per il perseguimento dei relativi obiettivi e della cui realizzazione è responsabile.

4. Le attività di cui al presente articolo devono concludersi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Tutte le proposte di revisione cui al presente articolo sono inviate alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere ai fini dell'aggiornamento del bilancio di previsione.».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 34, comma 2, , lettera o) e lettera p).

«Art. 33-quater.

(Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato)

1. Ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 33-bis, comma 4, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base delle attività di cui medesimo articolo 33-bis, elabora un Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni dello Stato.

2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse Amministrazioni.

3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa:

a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;

b) propone gli indicatori di performance da adottare;

c) fornisce la base analitica per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera *b)* verificabili ex-post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi pubblici;

d) suggerisce possibili riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di spesa e ad iniziative considerate prioritarie;

e) fornisce la base analitica per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei risultati;

4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento».

Conseguentemente:

sostituire le parole: «Capo IV» con le altre: «Capo V»;

all'articolo 34, comma 2, lettera g), dopo le parole: «ai fini gestionali» aggiungere le seguenti: «e di rendicontazione».

Art. 34.

34.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «quanto previsto all'articolo 2», aggiungere le parole: «riguardo l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche».

34.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «Amministrazioni centrali» con le altre: «Amministrazioni dello Stato» e le parole: «coerenti con quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f)» con le altre: «semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio».

34.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «i tempi e gli obiettivi da conseguire nel triennio» con le altre: «gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi».

34.4

IL RELATORE

Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: «razionalizzazione» con la parola: «accorpamento».

34.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera l), sopprimere le parole: «eliminazione del disegno di legge di assestamento delle previsioni del bilancio dello Stato e».

34.6

IL RELATORE

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: «due» con la parola: «tre».

34.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «ai fini conoscitivi» aggiungere le seguenti: «in via sperimentale,».

34.8

IL RELATORE

Al comma 2 lettera q) sostituire le parole: «funzionali e» con la parola: «funzionale» ed aggiungere alla fine della lettera le parole: «, con conseguente elaborazione dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa».

Conseguentemente sopprimere la lettera t).

34.9

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

«u-bis) la progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere di contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme che erano originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge n. 1041 del 25 novembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché nei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite»

34.10

IL RELATORE

Al comma 2, lettera v), dopo la parola: «programma» aggiungere le seguenti: «o tipologia di entrata».

34.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere, in fine, la seguente:

«v-bis) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali dal bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni».

34.12

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera v) aggiungere, in fine la seguente:

«v-ter) revisione sia per l'entrata che per la spesa delle unità elementari del bilancio amministrativo per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto; revisione della ripartizione delle unità promiscue in articoli, tale da assicurare che la fonte di gettito o la destinazione della spesa sia chiaramente ed univocamente individuabile».

34.13

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3.

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per l'intesa alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

34.14

IL RELATORE

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario

devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3».

Art. 38.

38.1

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al» inserire le seguenti: «decreto del» e sostituire il numero: «393» con: «398».

Art. 40.

40.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere di fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riferibili alla Amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove non espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplino l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato».

Art. 41.

41.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: «, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 33-quater».

41.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), eliminare le parole: «per via telematica» dopo la parola: «condivisione» aggiungere la parola: «acquisizione».

41.3

IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 12, comma 3».

Rub. 1

IL RELATORE

Nella rubrica sostituire la parola: «revisione" con l'altra: «valutazione».

Art. 42.**42.1**

LUSI, MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO, BAIÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad adottare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».

42.2

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I decreti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-*ter*. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal governo.

1-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo può adottare, attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 1-*bis*, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.».

Art. 44.

44.1

IL RELATORE

Sostituire le parole: «legge finanziaria» con le altre: «legge di stabilità».

44.2

MORANDO, MERCATALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Per i tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di spesa indicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e-ter), possono essere rideterminati con apposito provvedimento legislativo, previa presentazione al Parlamento di una nuova decisione quadro. A partire dal terzo anno, tale rideterminazione può avvenire, con apposito provvedimento legislativo e previa presentazione di una nuova decisione quadro, solo in casi eccezionali, a fronte di rilevanti scostamenti degli andamenti tendenziali macroeconomici e di finanza pubblica rispetto agli andamenti programmatici».

Tit. 1

IL RELATORE

Sostituire il Titolo della legge con: «Legge di contabilità e finanza pubblica».

G/1397/1/5

BALDASSARRI, FERRARA, COSTA, BONFRISCO, CONTI, CUTRUFO, DE ANGELIS, GENTILE, GERMONTANI, SCIASCIA, SPEZIALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1397,

considerato che:

la revisione della legge di contabilità e finanza pubblica implica una diretta correlazione con il quadro costituzionale vigente relativamente ai rapporti tra Esecutivo e Legislativo, nella definizione dei meccanismi fondamentali di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche,

che appare opportuno specificare e arricchire gli strumenti informativi e il loro relativo utilizzo per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee parlamentari,

che è unanimemente condiviso il convincimento della necessaria rispondenza dei meccanismi di finanza pubblica alla struttura e al funzionamento di un ordinamento fondato sulla piena responsabilità del Governo nel definire le scelte finanziarie ed economiche fondamentali e sul pieno potere di indirizzo e di controllo del Parlamento sulla decisione fondamentale di bilancio.

Che in tema di analisi e verifica dei dati, delle stime, delle quantificazioni e degli andamenti finanziari di entrata e spesa da parte delle Camere, è emersa la necessità di poter disporre di un organismo di interlocuzione in grado, in continuità con l'attività dei Servizi bilancio di Camera e Senato, di fornire al Parlamento analisi dei dati di contabilità pubblica e verifica dei conti pubblici,

auspica una prosecuzione del processo di rafforzamento dei servizi Bilancio e dei servizi di documentazione di Camera e Senato, in vista di una loro unificazione, anche di prospettiva di riorganizzazione volta a evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 26 maggio 2009

87^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (n. 75)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e degli articoli 12, commi 2 e 3, e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato al resoconto) nella quale si sollecita in particolare il Governo a modificare gli articoli 113-ter e 114 del TUF in materia di pubblicazione e diffusione al pubblico delle notizie e delle informazioni sensibili per i risparmiatori e concernenti la vita degli emittenti quotati, in modo da reintrodurre l'obbligatorietà della pubblicazione di tali notizie sui quotidiani, al fine di facilitare l'accesso dei piccoli risparmiatori a tale tipologia di informazione.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore LANNUTTI (*IdV*) il quale preannuncia il proprio voto favorevole, motivato dalla piena condizione della necessità di reintrodurre l'obbligatorietà della pubblicazione sui quotidiani delle informazioni relative agli emittenti quotati, che, vice-

versa, la CONSOB ritiene di dover limitare, in maniera miope rispetto agli interessi dei risparmiatori, solo ai canali informatici.

La senatrice LEDDI (*PD*) nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere, chiede alla relatrice di modificarne la formulazione della prima parte per specificare che l'indirizzo volto a rendere quanto più ampia possibile la trasparenza dei titoli e l'informazione dei risparmiatori, non è ascrivibile ad uno specifico orientamento del Governo quanto invece da un impulso chiaramente formulato dalla Commissione finanze e tesoro come si evince da quanto emerso dalle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta sulla crisi dei mercati finanziari internazionali.

A giudizio del presidente BALDASSARRI la modifica proposta dalla senatrice Leddi, pienamente condivisibile, potrebbe essere accolta come aggiuntiva e non alternativa all'indirizzo del Governo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) fa presente che il proprio Gruppo, pur accedendo alla proposta del presidente Baldassarri avrebbe preferito una maggiore accentuazione del valore dell'attività della Commissione rispetto all'azione del Governo, anche in considerazione della sostanziale condivisione del parere favorevole formulato dalla senatrice Bonfrisco.

Interviene quindi il senatore COSTA (*PdL*) per preannunciare il voto favorevole del Partito della Libertà, esprimendo al contempo un apprezzamento per l'operato della CONSOB nella difficile congiuntura della crisi finanziaria, per fronteggiare la quale ritiene necessaria comunque una vasta azione di educazione finanziaria per porre al riparo i risparmiatori dai rischi connessi agli investimenti in titoli piuttosto complessi.

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) prendendo atto delle risultanze del dibattito modifica la prima parte del parere chiarendo che l'indirizzo di rendere quanto più ampia possibile sotto ogni profilo la trasparenza dei titoli e la tutela del risparmiatore, è avvalorato anche dalle risultanze emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana e seguito dal Governo nella definizione dello schema di decreto legislativo in titolo. Ritiene peraltro che la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di integrare il parere già illustrato con un invito al Governo affinché adotti misure volte a favorire gli investimenti nelle piccole e medie imprese quotando modificando, superata la fase di emergenza finanziaria, le soglie di partecipazione qualificata oltre le quali scatta l'obbligo di comunicazione alla CONSOB.

Il presidente BALDASSARRI pur condividendo l'orientamento da ultimo espresso, ritiene opportuno delimitare la deliberazione odierna alla

proposta di parere formulata all'inizio di seduta dalla relatrice come da ultimo modificata per tener conto del suggerimento della senatrice Leddi.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) non insiste per integrare ulteriormente la proposta di parere già formulata e modificata.

Il sottosegretario CASERO valuta positivamente la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone in votazione la proposta di parere da ultimo formulata dalla relatrice, che viene approvata all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta, già convocata domani alle ore 16, non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI 6^a E 11^a RIUNITE

Il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta delle Commissioni 6^a e 11^a riunite, già convocata domani alle ore 15,15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole, ritenendo opportune sia le modifiche al testo unico della finanza apportate in materia di albo dei consulenti finanziari – così come integrato dalla emananda normativa sulle società che possono svolgere attività di consulenza finanziaria prevista dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1082-B (in via di definitiva approvazione) sia quelle in tema di trasparenza per i titoli negoziati sui sistemi multilaterali. L'indirizzo seguito dal Governo, infatti, è quello di rendere quanto più ampia possibile e sotto ogni profilo la trasparenza dei titoli e quindi la tutela del risparmiatore.

A tale riguardo la Commissione suggerisce al Governo di modificare gli articoli 113-ter (Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate) e 114 (Comunicazioni al pubblico) del Tuf, in materia di pubblicazione e diffusione al pubblico delle notizie e delle informazioni sensibili per il risparmiatore e concernenti la vita degli emittenti quotati, in modo da reintrodurre l'obbligatorietà della pubblicazione di tali notizie sui quotidiani e, in generale, sui mezzi di informazione su carta stampata, al fine di facilitare l'accesso degli investitori non professionali e, dunque, dei piccoli risparmiatori, a tali informazioni facilitando così la loro partecipazione alle vicende della società e l'esercizio dei propri diritti di azionisti.

La Commissione infatti ritiene che la strada maestra per ottenere tale risultato sia certamente una modifica testuale delle disposizioni del Tuf al fine di ampliare la tutela del risparmiatore sotto il profilo dell'accesso alle informazioni rilevanti: di contro, la previsione di un'informazione veicolata esclusivamente attraverso modalità informatiche, per quanto meno onerose e più immediate, rischia di comprimere tale forma di tutela.

Pertanto la Commissione esprime l'avviso che sia opportuno affiancare entrambi i canali informativi, senza privilegiare l'uno a discapito dell'altro, al fine di rendere quanto più ampia l'informazione dei risparmiatori.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime per quanto di competenza parere favorevole, ritenendo opportune sia le modifiche al testo unico della finanza apportate in materia di albo dei consulenti finanziari – così come integrato dalla emananda normativa sulle società che possono svolgere attività di consulenza finanziaria prevista dall'articolo 2 del disegno di legge n. 1082-B (in via di definitiva approvazione) sia quelle in tema di trasparenza per i titoli negoziati sui sistemi multilaterali. L'indirizzo avvalorato dalle risultanze emerse nel corso dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana svolta dalla Commissione finanze e tesoro e seguito dal Governo, infatti, è quello di rendere quanto più ampia possibile e sotto ogni profilo la trasparenza dei titoli e quindi la tutela del risparmiatore.

A tale riguardo la Commissione suggerisce al Governo di modificare gli articoli 113-ter (Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate) e 114 (Comunicazioni al pubblico) del Tuf, in materia di pubblicazione e diffusione al pubblico delle notizie e delle informazioni sensibili per il risparmiatore e concernenti la vita degli emittenti quotati, in modo da reintrodurre l'obbligatorietà della pubblicazione di tali notizie sui quotidiani e, in generale, sui mezzi di informazione su carta stampata, al fine di facilitare l'accesso degli investitori non professionali e, dunque, dei piccoli risparmiatori, a tali informazioni facilitando così la loro partecipazione alle vicende della società e l'esercizio dei propri diritti di azionisti.

La Commissione infatti ritiene che la strada maestra per ottenere tale risultato sia certamente una modifica testuale delle disposizioni del Tuf al fine di ampliare la tutela del risparmiatore sotto il profilo dell'accesso alle informazioni rilevanti: di contro, la previsione di un'informazione veicolata esclusivamente attraverso modalità informatiche, per quanto meno onerose e più immediate, rischia di comprimere tale forma di tutela.

Pertanto la Commissione esprime l'avviso che sia opportuno affiancare entrambi i canali informativi, senza privilegiare l'uno a discapito dell'altro, al fine di rendere quanto più ampia l'informazione dei risparmiatori.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 26 maggio 2009

108^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 15.

*SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NEL PRIMO ANNO DI
LEGISLATURA*

Il PRESIDENTE dà conto con soddisfazione dell'intenso lavoro compiuto dalla Commissione nel primo anno di legislatura, comunicando che, al 21 maggio 2009, sono state svolte 107 sedute plenarie, durante le quali si è concluso l'esame di 5 disegni di legge in sede referente e 4 in sede deliberante. Dopo aver precisato che è tuttora in corso l'esame di 11 disegni di legge in sede referente e uno in sede deliberante, rende noto che la Commissione ha formulato 37 pareri in sede consultiva, di cui 21 in plenaria e 16 in Sottocommissione. In un solo caso, prosegue, la Commissione non ha espresso parere.

Con riguardo alle procedure informative, puntualizza che sono state svolte 20 interrogazioni e 5 sedute sono state invece complessivamente dedicate alle comunicazioni programmatiche del Governo, nonché alle audizioni di Ministri e Sottosegretari ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento. La Commissione ha inoltre portato a termine un affare assegnato, con l'approvazione di una risoluzione, ed ha esaminato 25 atti del Governo, di cui 14 nomine.

Si sofferma quindi sulle audizioni svolte nel corso delle indagini conoscitive sullo sport e sull'università, pari rispettivamente a 17 e a 15, nonché in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. A tale ultimo riguardo, precisa che tale organo ha audito 21 soggetti nell'ambito tanto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 137 in materia di scuola quanto del disegno di legge di conversione del de-

creto-legge n. 180 in materia di università. Sono state altresì svolte in Ufficio di Presidenza 9 audizioni su argomenti vari, 12 sull'atto del Governo n. 72 concernente la riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, 3 nell'ambito dell'affare assegnato e 2 sul disegno di legge finanziaria. Puntualizza inoltre che ulteriori 5 audizioni sono state svolte dal Comitato ristretto incaricato dall'esame dei disegni di legge sugli impianti sportivi.

Avviandosi alla conclusione, dopo essersi soffermato sulle audizioni svolte dalle Commissioni riunite 7^a e 9^a durante l'indagine conoscitiva sugli OGM nonché dalle Commissioni riunite 7^a e 10^a con riguardo all'indagine conoscitiva sulla fusione nucleare, pari rispettivamente a 8 e 7, auspica che anche nei prossimi anni si possa proseguire il positivo percorso intrapreso, al quale finora tutti hanno contribuito con impegno, dedizione e con grande senso di rispetto per il poco tempo a disposizione in relazione all'importanza dei temi trattati.

Il senatore RUSCONI (*PD*) conviene che la Commissione abbia finora lavorato in modo proficuo e dà atto al Presidente dell'attenzione manifestata nei confronti delle richieste di tutti i senatori.

SUI REGOLAMENTI INERENTI IL RIORDINO DEI LICEI E DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

Il senatore RUSCONI (*PD*) lamenta che, sebbene il mondo della scuola stia da tempo discutendo sulle proposte del ministro Gelmini inerenti la riforma dei licei e degli istituti tecnici e professionali, la Commissione non sia stata informata dei contenuti del riordino. In proposito rileva che si prevede fra l'altro una riduzione delle ore anche nelle materie scientifiche in controtendenza con quanto il Ministro ha affermato in altre sedi. Sottolinea pertanto con forza l'esigenza che tali informazioni siano messe a disposizione del Parlamento, tanto più che esse sono state distribuite ancora una volta prioritariamente alla stampa.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete presso il Ministro dell'esigenza manifestata.

IN SEDE CONSULTIVA

Libro bianco «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» – COM 2009 147 definitivo (n. 34)

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale osserva preliminarmente che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 13^a Commissione in ordine ad un atto comunitario che rappresenta la conclusione di un'indagine condotta dalla Commissione europea circa le modalità per fronteggiare i cambiamenti climatici. Rileva poi criticamente che

il documento è improntato ad un'assoluta certezza delle conseguenze dei predetti cambiamenti in termini di aumento della temperatura, alterazione delle precipitazioni e acuirsi delle catastrofi metereologiche. Lamenta quindi che sia stata assunta una tesi circa gli effetti delle emissioni di gas serra senza alcuna base scientifica che giustifichi l'impatto dei cambiamenti climatici, nell'ottica di un pessimismo qualitativo.

In relazione a tale approccio, nel Libro bianco sono descritte due tipologie di risposta, gli interventi di mitigazione e le misure di adattamento, le quali in particolare prevedono un coordinamento a livello comunitario. Dopo aver riferito del postulato secondo cui le conseguenze dei mutamenti del clima saranno maggiormente sentite in Europa meridionale, nel bacino del Mediterraneo, nell'Artide, nonché nelle aree montane, con effetti diversi a seconda dei settori, esprime perplessità circa lo stile linguistico del documento, che assume un tenore ambiguo, e si interroga sul fondamento delle previsioni in esse contenute, soprattutto con riferimento ai fenomeni meteorologici estremi.

Nel reputare inaccettabile l'approccio catastrofico del documento, giudica invece positivamente la prima fase di studio per il triennio 2009-2011, la quale punterà alla creazione di conoscenze solide e credibili attraverso lo scambio di informazioni. Ciò nella prospettiva di sviluppare metodi, modelli di dati e strumenti di previsione nonché di formulare indicatori per monitorare l'efficacia dell'impatto dei cambiamenti climatici e dei relativi adattamenti. Manifesta inoltre il suo favore a che le problematiche dell'adattamento siano integrate nelle politiche settoriali dell'Unione europea, rispetto alle quali occorrerà a suo avviso sviluppare una maggiore resilienza ai mutamenti del clima. Preannuncia conclusivamente un orientamento favorevole, purchè non sia data per scontata un'impostazione pessimistica e purchè sia incentivata la valutazione scientifica.

In discussione generale prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale, nel sottolineare la delicatezza del tema, si esprime favorevolmente sull'acquisizione di maggiori elementi conoscitivi e sullo scambio di informazioni, al fine di giungere a dati certi. Occorre infatti a suo giudizio chiarire in maniera oggettiva quali siano le conseguenze dell'azione umana sul pianeta, evitando mere ricostruzioni burocratiche di eventi verso i quali la scienza non ha dato risposte definitive.

Evidenzia inoltre l'impegno previsto nel Libro bianco per i prossimi anni e afferma che di fatto i cambiamenti climatici rappresentano una circostanza ormai verificata, per affrontare la quale tuttavia è necessario disporre di conoscenze attendibili, come sembra prefigurare l'atto comunitario all'esame.

La senatrice DE FEO (*PdL*) ritiene che il Libro bianco non abbia tenuto adeguatamente conto del corso della storia, in cui periodicamente sono accadute profonde mutazioni del clima, anche in periodi di gran lunga anteriori rispetto all'emissione di gas serra. Dopo aver rammentato gli episodi calamitosi che hanno interessato l'Italia in condizioni climati-

camente diverse da quelle attuali, giudica positiva la volontà di approfondire le conoscenze sull'argomento in questione onde comprenderne in modo obiettivo le conseguenze.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) deplora la circolazione di documenti spesso non suffragati da risultati scientifici, che sono tali solo nel momento in cui acquisiscono una valenza generale. Finché ciò non accade, prosegue, non si può infatti parlare di verità scientifiche, ma di affermazioni potenzialmente prive di fondamento. Segnala peraltro che, fino ad ora, non è stato elaborato nessun modello, inerente il sistema complesso dell'ambiente, che possa essere riconosciuto ed utilizzato a livello internazionale.

Nel conveniente peraltro sui danni conseguenti alle emissioni di gas inquinanti, reputa indispensabile valutarne gli effetti in termini relativi, con riguardo soprattutto al rapporto tra costi e benefici, considerando anche le risorse che vengono distolte da altri tipi di investimenti. Concorda poi con il Presidente relatore circa l'assenza di riferimenti scientifici validi nel documento, ipotizzando che esso tragga spunto da interessi di parte di alcune associazioni. Né ravvisa infine un'indipendenza di giudizio tale da ritenere valida la ricostruzione contenuta nel Libro bianco.

Il senatore RUSCONI (*PD*) domanda al Presidente chiarimenti circa le modalità di esame del documento chiedendo, stante l'assenza di ragioni di urgenza, di posticiparne la votazione ad una seduta successiva.

Ritiene poi che le considerazioni del dibattito abbiano posto un problema politico della maggioranza rispetto alle decisioni assunte a livello europeo, come già del resto nel corso dell'esame del documento conclusivo sull'indagine conoscitiva concernente la fusione nucleare. Giudica infatti le affermazioni rese la testimonianza di una presa di posizione decisa in ordine a temi già affrontati in ambito comunitario.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) rammenta che lo scorso aprile il Senato ha approvato a maggioranza una mozione sui cambiamenti climatici, la quale indubbiamente indirizza l'azione dell'Esecutivo rispetto all'operato della Commissione europea in materia, ponendo anche significative riserve. In tale sede, durante un approfondito dibattito, si è infatti contestato alla Commissione europea un atteggiamento definito *a priori*, di stampo ascientifico, in contrasto con l'approccio della scienza, tradizionalmente aperta ai cambiamenti. Accedendo alla richiesta del senatore Rusconi, dispone comunque di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, alla ripresa dei lavori dopo la sospensione per il periodo elettorale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 70)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il ministro Bondi aveva dichiarato la disponibilità ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione nonostante l'avvenuta scadenza del termine.

Concluso il dibattito, interviene in sede di replica il relatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*) il quale illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario GIRO rinuncia alla replica.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, intervengono i senatori ASCIUTTI (*PdL*) e PITTONI (*LNP*).

Per dichiarazione di voto contrario a nome della propria parte politica prende la parola il senatore VITA (*PD*), il quale – criticando la generale sottovalutazione del provvedimento – giudica non condivisibile lo schema di parere proposto dal relatore, in quanto ribadisce in modo compilativo i tagli al settore, le cui risorse sono già scarse.

Evidenzia poi la necessità di dare un indirizzo chiaro e innovativo sui criteri di riparto dei fondi pubblici, affinché si registri un'inversione di tendenza rispetto alla casualità – ormai desueta – di distribuzione che traspare dall'atto in titolo. Sottolinea peraltro con forza l'esigenza di introdurre elementi qualitativi, tanto più che si tratta di risorse dello Stato.

Ritiene poi estremamente grave la situazione in cui versano numerose associazioni culturali ormai sull'orlo della chiusura, delle quali non c'è invece alcun cenno nel parere. Giudica pertanto il parere un mero atto dovuto, che non tiene conto della precaria sopravvivenza di molti enti, assai rilevanti sul piano culturale.

Ribadisce in conclusione con amarezza il voto contrario del suo Gruppo, auspicando che ciò costituisca almeno un monito per avviare con coraggio una discussione sulle modalità di erogazione dei contributi pubblici.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(87) *Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo*

(1422) *CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive*

(1429) *ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive*

(1553) *D'ALIA. – Legge di riforma delle attività cinematografiche e audiovisive*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn.87, 1422 e 1429, congiunzione con il l'esame del disegno di legge n.1553 e rinvio. Esame del disegno di legge n.1553, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn.87, 1422 e 1429 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn.87, 1422 e 1429 – nella seduta del 12 maggio scorso.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n.1553 del senatore D'Alia, che riproduce il disegno di legge dell'allora senatore Buttiglione (Atto Senato n.1813) presentato nella scorsa legislatura. Segnala poi che il testo presenta alcune rilevanti differenze rispetto alle altre proposte già illustrate, con riferimento in particolare alla gestione del settore cinematografico, affidata alla Direzione generale per il cinema e l'audiovisivo presso il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport (articolo 3). Al riguardo, puntualizza che la riorganizzazione del Ministero non prevede più i Dipartimenti e ritiene che tale soluzione non assicuri a sufficienza l'autonomia del comparto nei confronti dell'Esecutivo, tanto più che la Direzione generale prevista dovrebbe gestire risorse rilevanti.

Evidenzia indi che presso la summenzionata Direzione generale – e non presso il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo, come previsto dai disegni di legge nn.87 e 1429 – opererebbe una Commissione per il cinema e l'audiovisivo, composta da un numero di membri compreso tra tredici e diciassette (mentre nelle altre proposte il numero totale oscilla tra sei e undici), di cui dodici rappresentanti dei comparti interessati (distribuzione, produzione, autori e commercializzazione delle opere cinematografiche) e i restanti nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali in una rosa di cinque candidati proposta dalle organizzazioni di categoria.

Fra le affinità, invece, dà conto degli obblighi di programmazione previsti a carico degli operatori di rete (articolo 6) in termini non di fatturato quanto di tempo mensile di trasmissione dedicato alle opere filmiche, sulla falsa riga di quanto dispongono gli articoli 23 e 26 rispettivamente dei disegni di legge nn.1429 e 87. Il disegno di legge n.1553 – prosegue il relatore – stabilisce poi l'ulteriore obbligo per tutti gli operatori di rete e delle telecomunicazioni, le emittenti televisive nazionali (inclusa la concessionaria del servizio pubblico) nonché i fornitori di accesso

ad *internet* di condurre negoziazioni trasparenti in relazione ai costi di produzione, ai risultati commerciali conseguiti, alle piattaforme di distribuzione, al numero massimo di passaggi e alla durata delle licenze, come del resto è previsto all'articolo 22 del disegno di legge n. 87.

Richiama quindi l'ulteriore elemento comune del disegno di legge n. 1553 rispetto alle altre tre proposte legislative, che attiene all'istituzione del Fondo speciale per il cinema e l'audiovisivo (articolo 9) in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla cinematografia a partire dalla relativa quota parte del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). A tale riguardo, giudica il disegno di legge n. 1553 più somigliante al n. 1422, dato che il titolare del Fondo resta il Ministero per i beni e le attività culturali, a differenza dei disegni di legge nn. 1429 e 87, nei quali la titolarità e la gestione delle risorse spettano al Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo; ciò testimonia a suo avviso la diversa impostazione delle proposte normative proprio in relazione alla *governance* del comparto.

Sottolinea poi – non senza manifestare alcune perplessità – un aspetto innovativo del disegno di legge n. 1553 in merito all'utilizzo, nell'ambito del summenzionato Fondo speciale, degli importi dovuti alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) a titolo di compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro. Rileva altresì che il meccanismo di riparto del Fondo si basa, per il 60 per cento, su contributi automatici e, per il 40 per cento, su contributi selettivi, distinti a seconda che si tratti di attività cinematografiche o di attività audiovisive, mentre non si prevedono analitiche modalità di concessione delle risorse.

Precisa in seguito che, a differenza dei disegni di legge nn. 87, 1422 e 1429, i quali delegano al Governo l'attuazione delle disposizioni inerenti il Fondo per il cinema, il provvedimento in esame autorizza il Ministro per i beni culturali ad adottare decreti che stabiliscano i necessari criteri applicativi e dispone inoltre sanzioni amministrative pecuniarie a carico di tutti i soggetti inadempienti all'obbligo di corrispondere contributi al Fondo ovvero tolleranti verso il traffico illegale di contenuti cinematografici. L'organo competente ad accertare le predette violazioni e a irrogare le sanzioni sarebbe l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con la SIAE.

Ravvisa altresì nel disegno di legge n. 1553 l'innovativa istituzione dell'Accademia di alta formazione e riqualificazione dei mestieri del cinema e del doppiaggio, di cui all'articolo 10, la quale avrebbe il compito formare e riqualificare tutte le professionalità a vario titolo coinvolte nel comparto cinematografico, promuovendo anche studi, ricerche e gestione di centri sperimentali di doppiaggio. Dopo aver precisato che il funzionamento e l'ordinamento dell'Accademia sono descritti nei successivi articoli 11 e 12, paventa il rischio di possibili sovrapposizioni di competenze con la Scuola nazionale di cinema che attualmente, quale settore del Centro sperimentale di cinematografia, cura la preparazione proprio nei mestieri del cinema, ad esclusione del doppiaggio. Reputa peraltro che il termine «Accademia» potrebbe risultare inappropriato, considerato che il si-

stema delle accademie di alta formazione è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Riscontra invece maggiori punti in comune tra tutte le proposte legislative in ordine alle misure fiscali, contenute nell'articolo 13 del disegno di legge n. 1553, che fanno leva sul meccanismo del credito di imposta per gli investimenti realizzati a favore del comparto secondo criteri specificati nel testo.

A differenza degli altri provvedimenti, afferma il relatore, sono invece delineati in modo meno dettagliato i compiti delle Regioni, le quali concorrono con lo Stato alla promozione, al sostegno e alla valorizzazione delle attività cinematografiche ed audiovisive. Il disegno di legge n. 1553 infatti, oltre ad un richiamo nei principi generali, cita le Regioni esclusivamente tra i soggetti preposti all'introduzione di benefici fiscali in forma di credito di imposta. Avviandosi alla conclusione, considerata l'analogia della materia trattata, propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1553 a quello dei disegni di legge nn. 87, 1422 e 1429.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 27 maggio alle ore 15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 70**

«La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009;

rilevato che lo stanziamento del relativo capitolo, al netto degli accantonamenti disposti dal Dicastero dell'economia e delle finanze, è pari a 11.451.642 euro e registra una notevole decurtazione rispetto al 2008;

giudicato positivamente che, a fronte di tale diminuzione, la Direzione generale del bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali ha destinato al settore la somma ulteriore di circa 3.133.890 euro, al fine di incrementare i fondi stanziati sul predetto capitolo;

considerato che l'ammontare complessivo di circa 14.585.532 euro, pur essendo aumentato rispetto a quello originariamente previsto, risulta comunque inferiore ai fondi stanziati nel 2008 di circa il 10 per cento;

tenuto conto che è stata applicata equamente su tutti gli enti la decurtazione del 17,35 per cento, ad eccezione dei contributi destinati al Centro internazionale di studi per la conservazione e restauro dei beni culturali, alla Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto, alla Società di cultura «La biennale di Venezia», nonché alla Fondazione Rossini opera festival di Pesaro, a dimostrazione di una condivisibile maggiore selettività nella distribuzione delle risorse;

valutato favorevolmente l'incremento delle risorse, pari a circa il 48 per cento rispetto a quelle del 2008, per il Centro internazionale di studi, in quanto è stato necessario sopperire alla perdurante insufficienza dei fondi che ha gravato sull'istituto;

condivisa la necessità di una decurtazione inferiore, pari al 4 per cento degli stanziamenti dell'anno scorso, per la Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto, la Società di cultura «La biennale di Venezia», nonché la Fondazione Rossini opera festival di Pesaro, in considerazione della valenza delle attività svolte, del positivo impatto delle iniziative in campo internazionale, nonché dell'impegno economico necessario;

esprime parere favorevole».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 26 maggio 2009

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 80)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA invita il relatore ad illustrare lo schema di parere relativo al provvedimento in esame, ricordando che la scorsa settimana il Governo ha trasmesso la documentazione integrativa inerente all'attività dell'INRAN e del Centro di Portici.

Il relatore SANCIU (*PdL*) evidenzia preliminarmente che lo schema di parere elaborato tiene conto sia delle documentazioni inerenti all'attività dell'INEA, dell'INRAN e del Centro di Portici, sia delle risultanze del dibattito effettuato in Commissione nelle precedenti sedute. Fa presente che i profili inerenti alla razionalizzazione degli enti ed istituti che operano in ambito nazionale o regionale, in relazione alla materia agroalimentare, andrebbero adeguatamente approfonditi, anche attraverso apposite audizioni, come è stato prospettato nella seduta del 20 maggio scorso.

Il relatore illustra infine uno schema di parere favorevole (allegato al resoconto sommario della seduta odierna).

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) fa presente che il Gruppo del Pd manifesta un'attenzione particolare rispetto alla tematica della razionalizzazione degli enti ed istituti del settore agroalimentare, sottolineato anche dal relatore nell'ambito delle premesse dello schema di parere.

Il senatore VALLARDI (*LNP*), dopo aver espresso la propria condisione totale rispetto alla disciplina contenuta nello schema di decreto in esame, evidenzia che il rilancio dell'agricoltura presuppone necessariamente una razionalizzazione degli enti operanti nel settore, da effettuare secondo linee-guida da individuare attraverso appositi approfondimenti.

Il sottosegretario BUONFIGLIO, dopo aver rilevato che la razionalizzazione degli enti del settore agroalimentare è sicuramente auspicabile, si sofferma sulla mancata previsione, nell'ambito dello schema di decreto in esame, di uno specifico contributo da destinare, attraverso l'UNIRE, a favore della ristrutturazione dell'ippodromo di Merano, evidenziando che il Ministro Zaia ha assunto l'impegno di attivarsi per finanziare in altra sede tale progetto.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 80

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, così come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ha stabilito che gli importi dei contributi corrisposti dallo Stato a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione interessata, e che il relativo riparto sia effettuato annualmente con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

in virtù della legge finanziaria 2009, lo stanziamento complessivo iscritto a bilancio sul capitolo 2200 – interessato dal riparto previsto dallo schema di decreto ministeriale in esame – risulta pari ad euro 4.999.808, anche se lo stesso va comunque ridotto dell'importo di euro 299.430, accantonato e reso indisponibile ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con la conseguenza che le risorse effettivamente disponibili ammontano ad euro 4.700.378;

la somma resa così disponibile viene destinata a favore degli enti a cui il Ministero contribuisce in via ordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 454 del 1999, recante riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

vista la relazione sull'attività dell'INEA, allegata allo schema di decreto in titolo;

viste le relazioni, trasmesse dal Governo, inerenti all'attività dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione e del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici;

considerato che la linea politica di fondo relativa agli enti ed istituti in questione non può prescindere da un'ottica di complessiva razionalizzazione del settore, orientata nella prospettiva di evitare eventuali sovrapposizioni di competenze tra i vari enti, di perfezionare i meccanismi di coordinamento operativo tra gli stessi, ed infine di semplificare e snellire l'assetto complessivo di tali organismi, sia con riferimento a quelli che operano in ambito nazionale, sia con riferimento a quelli che operano in ambito regionale o provinciale;

esprime parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 26 maggio 2009

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CGIL, la dottoressa Laura di Martino, amministratore Cgil nazionale e il dottor Mauro Soldini, funzionario segreteria Cgil nazionale; in rappresentanza della CISL, il dottor Ermenegildo Bonfanti, segretario confederale amministrativo e il dottor Marcello Milia, responsabile dell'ufficio amministrativo; in rappresentanza della UIL, il dottor Rocco Carannante, tesoriere e il dottor Sergio Scibetta, consulente; in rappresentanza dell'UGL, il dottor Paolo Varesi, segretario confederale, il dottor Fiovo Bitti e la dottoressa Francesca Novelli, dirigenti confederali.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulla gestione finanziaria dei sindacati: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL**

Il dottor SOLDINI precisa il punto di vista della CGIL riguardo alla tematica del rendiconto annuale dei sindacati e delle loro associazioni, con ampi richiami ai contenuti dei disegni di legge nn. 1009, 1060 e 1180, all'ordine del giorno della Commissione in sede referente. Precisa che la CGIL dà applicazione al decreto legislativo n. 460 del 1997, che impone la redazione e l'approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario, come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *d*). L'articolo 24 dello Statuto della CGIL stabilisce infatti la predisposizione annuale da parte di tutte le strutture di un bilancio consuntivo e preventivo, composto da stato patrimoniale, conto economico, relazione illustrativa del bilancio e rendiconto delle spese sostenute per il patronato, mentre l'articolo 19 si riferisce al collegio dei sindaci revisori. Dal prossimo anno verrà applicato un sistema di anagrafe degli iscritti basato sul codice fiscale come elemento univoco di identificazione. In questo modo la CGIL ritiene di assolvere da sempre pienamente a criteri di trasparenza, correttezza amministrativa ed adeguata informazione.

Il presidente GIULIANO chiede precisazioni in ordine alla affermazione in base alla quale l'articolo 5, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo n. 460 del 1997 già porrebbe un obbligo di redazione del rendiconto economico finanziario.

La dottoressa DI MARTINO precisa che la norma in questione rinvia alla eventuale previsione statutaria.

In risposta ad un quesito della senatrice SPADONI URBANI (*PdL*), il dottor SOLDINI sottolinea che la normativa CGIL prevede che il lavoratore, con comunicazione certificata, faccia richiesta di ottenere la disdetta della propria adesione dal mese successivo a quello di riferimento, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti. In risposta ad un quesito del presidente GIULIANO, precisa di non aver inteso affermare che l'obbligo di redazione dei bilanci costituirebbe violazione dell'articolo 39 della Costituzione. Dà quindi chiarimenti, sulla scorta di una richiesta del senatore NEROZZI (*PD*), sulle revoche della delega per la trattenuta sindacale.

Il dottor BONFANTI, nell'esprimere il punto di vista della CISL sulla materia oggetto dell'indagine, precisa che i disegni di legge nn. 1009, 1060 e 1180, che fanno riferimento ai criteri di redazione del bilancio secondo gli articoli del Codice civile, intervengono su una questione già definita dalla sua organizzazione a partire dal 2001. L'obbligo fu stabilito venendo incontro ad una forte volontà di rendere i bilanci del-

l'organizzazione chiari e trasparenti, nonché leggibili al mondo esterno al sindacato. Da quest'anno il bilancio CISL è certificato da una società di revisione. Quanto ai contributi di iscrizione, vengono definiti firmando un apposito modulo contenente tutte le notizie utili e registrati con l'apposita emissione di una tessera associativa, restando regolamentati tra le parti attraverso i contratti collettivi e aziendali, al pari di ogni altra transazione privata. Ogni intervento in materia sarebbe dunque lesivo della libertà delle parti.

Segue un breve dibattito, nel quale intervengono il presidente GIULIANO, il senatore TREU (PD) e successivamente il dottor BONFANTI, relativo alla interpretazione della norma di cui al citato articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il dottor CARANNANTE si sofferma sul giudizio della UIL in ordine ai temi oggetto dell'indagine, esaminando altresì i contenuti dei disegni di legge nn. 1009, 1060 e 1180. Manifesta condivisione sulla previsione di una normativa in materia, che si applichi anche ai sindacati e alle loro associazioni, in coerenza con quanto previsto dal recepimento della IV e della VII direttiva comunitaria in materia societaria. Precisa comunque che la UIL redige ed approva annualmente da molti anni il proprio bilancio di esercizio, al quale viene data ampia pubblicità, anche attraverso il sito *web*. Illustra altresì le attività svolte dal patronato ITAL, sottolineando che sono completamente distinte ed autonome da quelle della confederazione, oltre ad essere pienamente trasparenti e pubbliche. Svolge quindi altre precisazioni in merito alle attività prestate attraverso il CAF, nonché sul patrimonio immobiliare della UIL e sul beneficio dell'esenzione ICI per gli immobili di proprietà delle organizzazioni sindacali.

Segue un dibattito nel quale intervengono ripetutamente il presidente GIULIANO ed il dottor CARANNANTE, riguardante l'obbligo di redazione dei bilanci da parte delle organizzazioni sindacali ed il regime fiscale degli immobili.

Il dottor SCIBETTA fornisce quindi dettagli in ordine al bilancio relativo alla società che gestisce gli immobili di proprietà della UIL, evidenziando che essa ha anche avviato un sistema di *internal auditing*.

Il dottor VARESI illustra quindi l'ottica dell'UGL sui temi oggetto dell'indagine, dichiarando il pieno favore della sua organizzazione nei confronti della fissazione di un obbligo giuridico alla rendicontazione e segnalando che l'UGL già opera con un forte impegno alla trasparenza, ritenendo che essa sostanzi un obbligo etico e morale. Auspica che tali principi vengano applicati anche ad altri soggetti, ed innanzitutto agli enti bilaterali. Dopo aver segnalato che la possibilità per qualunque cittadino, ancorché non iscritto al sindacato, di fare osservazioni sui bilanci

potrebbe aprire una pericolosa stagione di contenzioso, si sofferma sul connesso tema della democrazia sindacale.

Il presidente GIULIANO ringrazia conclusivamente tutti gli intervenuti. Nessun altro ponendo quesiti, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIULIANO avverte che, in considerazione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute della Commissione e delle Commissioni riunite 1^a e 6^a già previste per domani non avranno più luogo. Precisa altresì che, come stabilito nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi questo pomeriggio, il seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sui contenuti del *Libro bianco sul futuro del modello sociale* avrà luogo mercoledì 10 giugno alle ore 14. Alle ore 15 dello stesso giorno si svolgeranno, in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, le audizioni informali di CGIL, CISL, UIL, UGL, Confindustria, Confcommercio e Confartigianato in relazione allo schema di decreto legislativo n. 179 sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In considerazione del tempo a disposizione per l'espressione del parere sullo schema, il cui termine di scadenza è stato fissato al 21 giugno, le organizzazioni interessate e non ricomprese in questo elenco sono invitate a far pervenire alla Commissione apposite memorie scritte, affinché essa possa tenerne conto nel corso del successivo dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 26 maggio 2009

91^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi e il viceministro per lo stesso Dicastero Fazio.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi il 20 maggio u.s..

In quella sede, si è convenuto di svolgere per la corrente settimana una seduta martedì 26 maggio, alle ore 15, per l'audizione del ministro Sacconi sui contenuti del «Libro bianco» ed una seduta mercoledì 27 maggio, alle ore 15, per il seguito dell'esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 79 (modifiche al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro) che, qualora non concluso con l'espressione delle osservazioni alla Commissione di merito, potrà proseguire e concludersi alla ripresa dei lavori, dopo la pausa di aggiornamento prevista per le elezioni europee ed amministrative. Alla ripresa dei lavori, inoltre, potrà tenersi una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato per stabilire le priorità nella programmazione dei lavori.

Ricorda altresì che lo stesso Ufficio di Presidenza integrato ha stabilito che entro le ore 12 di mercoledì 27 maggio dovranno pervenire eventuali richieste di audizioni, da svolgere in sede informale, in merito ai disegni di legge n. 8 e connessi (limiti alla vendita di tabacco).

Per quanto concerne poi l'esame dei disegni di legge in merito alle professioni sanitarie, si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni in sede informale delle principali sigle professionali, audizioni che potrebbero tenersi nella mattinata del martedì o del giovedì.

Con riferimento ai disegni di legge sulla sanità funeraria, ricorda che il loro esame verrà ripreso non appena saranno trasmessi alla Commissione i contributi scritti, richiesti ad alcune associazioni.

L'Ufficio di Presidenza integrato ha concordato infine sulla proposta, avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri, di nominare un consulente tecnico nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'*e-commerce* farmaceutico.

La Commissione conviene sul programma dei lavori illustrato, nonché sulla proposta di richiedere l'autorizzazione alla nomina di un consulente tecnico nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'*e-commerce* farmaceutico.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sui contenuti del «Libro Bianco» sul futuro del modello sociale, con particolare riferimento ai profili della tutela della salute

Il presidente TOMASSINI, dopo averlo ringraziato per la sollecitudine con la quale ha risposto all'invito della Commissione, cede la parola al ministro Sacconi.

Il ministro SACCONI ritiene utile soffermarsi sulle chiavi di lettura del «Libro Bianco», per consentire di apprezzare l'utilità politica di questo particolare strumento che, già adottato in altri Paesi europei, è stato impiegato in modo innovativo anche dall'Esecutivo, dopo una fase pubblica di consultazione assai ampia che ha visto il coinvolgimento di circa mille soggetti, individuali e collettivi, tra cui le organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo del lavoro, delle imprese e delle professioni. Tale ampia fase di consultazione ha permesso di configurare linee guida all'interno di una cornice unitaria di valori che ispireranno le politiche del Governo sia nel breve che nel lungo periodo; l'obiettivo è quello di realizzare per il futuro un modello sociale più efficace e sostenibile.

La futura ricostituzione del Ministero della salute si accompagnerà peraltro, ad uno specifico coordinamento tra le amministrazioni coinvolte allo scopo di attuare alcuni specifici profili del «Libro Bianco»: l'integrazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali; il rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale riguardo, gli obiettivi posti da questo documento verranno implementati attraverso

una sorta di diario che consentirà di avere un aggiornamento sui tempi e sulle modalità di concretizzazione delle diverse misure.

Dopo aver posto in risalto che tra i contenuti del «Libro Bianco» meritano una menzione particolare il Patto per la salute nel triennio 2010-2012, la redazione del Piano sanitario, delle linee guida per la non autosufficienza e l'elaborazione di un piano di sviluppo tecnologico per i servizi sanitari, sottolinea la rilevanza della dimensione territoriale, indispensabile per costruire un nuovo modello sociale, condiviso con tutti gli attori del territorio, al fine di superare le profonde discriminazioni ancora presenti nel Paese. Tale percorso potrà trovare un utile strumento nel federalismo fiscale che, se impiegato in maniera responsabile, comporterà un superamento delle disuguaglianze accennate ed agevolerà, soprattutto nel Mezzogiorno, una riqualificazione dei servizi socio-sanitari ed assistenziali.

Un aspetto particolarmente significativo è costituito dalla definizione dei piani di rientro dei disavanzi regionali, necessari affinché si abbia una positiva inversione di tendenza sia per le regioni che si trovano in maggiori difficoltà in questo ambito, sia per tutte le altre che non possono allentare i controlli sulle spese sanitarie. In particolare, illustra la situazione della regione Lazio – dove, a fronte di alcuni progressi riscontrati nell'ambito degli erogatori privati, si prospetta l'urgenza di intervenire anche per quanto concerne gli erogatori pubblici – e della regione Abruzzo, impegnata in un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi socio-sanitari. Dopo aver riferito sui tempi delle verifiche in atto in ulteriori regioni, si sofferma sulla situazione che vive la regione Calabria la cui posizione critica è resa ancor più grave dalla specifica inaffidabilità del suo sistema di contabilità, nonché da una struttura ospedaliera dispersiva.

Alla luce del quadro descritto, osserva che la sollecita definizione dei piani di rientro costituisce la cartina di tornasole per verificare le finalità ambiziose contenute nel «Libro Bianco», nell'auspicio che tale percorso possa incontrare la collaborazione e la condivisione delle regioni, per il bene delle popolazioni interessate.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore GHIGO (*PdL*), nel condividere pienamente le considerazioni esposte dal ministro Sacconi sui contenuti del «Libro Bianco», ricorda che, a partire dalla delibera approvata dalla Conferenza Stato – Regioni nel 2005 in merito al regime commissariale da adottare per le regioni che entravano in una situazione di disavanzo sanitario, il processo culturale di maggiore responsabilizzazione nella gestione dei fondi sanitari ha certamente fatto registrare dei progressi, sebbene non sia stata del tutto rimossa una certa mentalità da parte di talune regioni, abituate nel passato a ripianare i propri conti dissestati avvalendosi della copertura statale. Per tali motivi, esprime la preoccupazione che, nonostante questo mutato indirizzo, i disavanzi possano comunque permanere, coinvolgendo non soltanto le regioni che tradizionalmente sono state meno attente alla gestione

delle risorse, ma anche altre regioni, le quali saranno costrette a ricorrere a forme di indebitamento, talvolta rischiose.

Il senatore COSENTINO (*PD*) ritiene utile partire dalle riflessioni offerte dal ministro Sacconi per sollecitare un approfondimento sullo strumento rappresentato dai piani di rientro dei disavanzi regionali. In primo luogo è forte la preoccupazione che in futuro potrà aversi una spaccatura sul territorio nazionale, con un'Italia centro-settentrionale virtuosa ed in linea con la riforma federalista *in itinere* e con un'Italia centro-meridionale che si troverà a dover gestire il meccanismo rappresentato dal piano di rientro e dalla gestione commissariale. Alla luce di questo scenario, chiede al ministro Sacconi maggiori elementi informativi sulla qualità dei piani di rientro.

In particolare, soprattutto nell'ottica di uno Stato federale, il Governo non può limitarsi, attraverso lo strumento del piano di rientro, a garantire la realizzazione del legittimo obiettivo della corretta gestione dei conti economici, ma dovrebbe esercitare un ruolo più incisivo, ad esempio facendo sì che gli stessi piani di rientro servano ad assicurare una effettiva equiparazione degli *standard* di salute o più efficaci percorsi diagnostico-terapeutici, superando criteri come quelli legati al numero dei posti letto o a forme indifferenziate di blocco del *turn over*. Per raggiungere questi obiettivi, lo Stato dovrebbe dotarsi di politiche, esperti, tecnostrutture e competenze che consentano di intervenire anche per superare le inadempienze imputabili alla politica locale.

La senatrice BIANCONI (*PdL*), dopo aver sottolineato come, all'esito della consultazione pubblica, i contenuti del «Libro Bianco» appaiano largamente rispondenti alle linee direttrici indicate nell'ambito del «Libro Verde», dichiara di condividere l'affermazione sulla centralità della persona. In tale prospettiva, l'aver elaborato delle linee guida comuni si è reso necessario in conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione, che in ambito sanitario ha comportato una progressiva disomogeneità tra le diverse realtà territoriali nell'offerta dei livelli essenziali di assistenza. Con riferimento alle considerazioni espresse dal senatore Cosentino, esprime tuttavia perplessità che al processo di puntuale verifica dei costi con lo strumento dei piani di rientro possa accompagnarsi un intervento più incisivo del Governo centrale nel definire taluni aspetti riguardanti la concreta erogazione dei servizi sanitari a livello regionale.

Nell'evidenziare come il futuro dell'assistenza sanitaria sia strettamente correlato alle politiche di prevenzione, lamenta la scarsità degli investimenti in tale settore e rimarca quindi la necessità di legare l'offerta dei servizi socio-sanitari al territorio, nella prospettiva di realizzare il sistema ospedaliero sul modello di *hub and spoke*. Chiede infine se non si ritenga opportuno individuare forme di compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, nell'ottica di garantire una maggiore appropriatezza delle cure.

La senatrice BASSOLI (*PD*), con riferimento al vasto coinvolgimento di soggetti ed organismi rappresentativi nell'ambito della consultazione pubblica che ha condotto all'elaborazione del «Libro Bianco», sottolinea la necessità che nella fase esecutiva sia assicurata un'idonea partecipazione del Parlamento nella definizione delle relative misure attuative. In questo quadro, esprime considerazioni critiche riguardo al principio guida dell'universalismo selettivo, quale sistema volto a garantire la sostenibilità delle prestazioni sanitarie, paventando il rischio di limitare notevolmente l'accesso ai servizi della salute, laddove sarebbe a suo avviso preferibile rafforzare l'azione di verifica sull'appropriatezza delle cure. Contesta quindi l'introduzione di forme di compartecipazione, peraltro già attualmente in uso rendendo assai penalizzante l'accesso alle cure e ad alcuni servizi diagnostici da parte di ampie fasce di popolazione. Chiede infine chiarimenti sul ruolo svolto dalle amministrazioni regionali nell'ambito del controllo sulla qualità e sulla sicurezza delle cure.

Il PRESIDENTE fa presente che sono iscritti a parlare i senatori Gustavino, Bosone, Calabrò, Dorina Bianchi e D'Ambrosio Lettieri. A tale riguardo, per ragioni legate a concomitanti impegni del Ministro Sacconi, informa che tali interventi nonché la replica del Ministro saranno rinviati ad altra seduta.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, mercoledì 27 maggio 2009, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 26 maggio 2009

98^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ, constatato che i senatori presenti non raggiungono il numero necessario per iniziare la seduta in sede consultiva su atti del Governo, apprezze le circostanze toglie la seduta.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che le sedute già convocate per domani alle ore 8,30 e 14,30 non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 14,55.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 26 maggio 2009

46^a Seduta*Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 13,35.**SULL'ESAME IN TERZA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE COMUNITARIA DEL 2008*

La PRESIDENTE comunica che è in corso di trasmissione dalla Camera dei deputati il disegno di legge comunitaria 2008, approvato in seconda lettura dall'Assemblea di quel ramo del Parlamento il 20 maggio scorso.

Il disegno di legge ritorna in Senato perchè la Camera ha apportato un certo numero di modifiche, tra le quali, le più importanti concernono la legge n. 11 del 2005, (disposizioni relative alla nomina dei componenti italiani del Comitato delle Regioni, disposizioni miranti ad evitare «discriminazioni a rovescio» per i cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione), il recepimento della normativa comunitaria in materia di inquinamento acustico, lo stralcio integrale dell'articolo 16, che disciplinava la fauna selvatica e il prelievo venatorio, la soppressione dell'articolo 21 relativo alle bevande analcoliche di fantasia, alcuni criteri di delega aggiuntivi per l'attuazione della cosiddetta «direttiva servizi», l'attuazione, infine, della cosiddetta «direttiva ricorsi» in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Sulla base delle prime informazioni acquisite dagli uffici in via informale, la calendarizzazione del disegno di legge in questione per l'Aula del Senato dovrebbe essere prevista nella settimana successiva alle elezioni per il Parlamento europeo, ovvero a partire dal 10 giugno. Conseguentemente, la Commissione 14^a sarà chiamata ad esaurire il proprio esame in sede referente nei giorni che precederanno tale calendarizzazione.

La PRESIDENTE avverte che, per motivi di opportunità, stante la necessità di «chiudere» definitivamente un provvedimento – peraltro già ampiamente approfondito qui in Senato – che si ripromette di adempiere ad obblighi cui l'Italia avrebbe dovuto già da tempo ottemperare, sarebbe

altamente auspicabile che i Senatori si astenessero dalla presentazione formale di ulteriori proposte emendative, riservandosi, invece, di attivare la loro facoltà di formulare, per le parti modificate dalla Camera, ordini del giorno specifici.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al parlamento europeo e al Consiglio «Partenariato orientale» – COM 2008 823 definitivo (n. 38)

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 19 maggio 2009.

La PRESIDENTE (LNP), relatrice, dà lettura dello schema di parere da lei predisposto anche tenendo conto di alcuni rilievi mossi nel corso della discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) propone, con riferimento all'opportuna menzione del rilancio dei rapporti tra l'Unione europea e la Russia, che tale auspicio venga formulato prescindendo dal fatto che tale Paese rappresenta il principale produttore di energia dell'area.

Condivide tale osservazione la senatrice MARINARO (*PD*) che propone di espungere tale ultimo riferimento dalla bozza di parere.

Non essendovi, quindi, ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere così modificato, che è accolto all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 38

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che la Comunicazione della Commissione si colloca all'interno della politica europea di vicinato sviluppata a partire dal maggio 2004, allo scopo di stabilire relazioni privilegiate con i Paesi vicini dell'Europa dell'Est, della sponda Sud del Mediterraneo e del Caucaso meridionale che non hanno prospettive immediate di adesione;

tenuto conto delle nuove misure incluse nel Partenariato orientale e destinate allo sviluppo socioeconomico dei sei Paesi interessati, nonché delle «iniziative faro» individuate dalla Commissione europea;

viste le conclusioni del 20 marzo 2009 con le quali il Consiglio europeo ha fatto propri gli impegni assunti dalla Commissione, nonché la dichiarazione comune con cui si è concluso, lo scorso 7 maggio, il Vertice del Partenariato orientale organizzato dalla Presidenza ceca dell'Unione;

tenuto altresì conto della risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sulla revisione dello «strumento della politica europea di vicinato e partenariato»,

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

i nuovi investimenti verso l'Europa orientale non dovranno comunque incidere sulla ripartizione delle risorse della politica di vicinato, già programmata in sede di prospettive finanziarie 2007-2013. Più in particolare, dovrà essere considerato inaccettabile qualunque storno delle risorse destinate ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo nell'ambito del Processo di Barcellona-Unione per il Mediterraneo, che resta un punto di riferimento prioritario per la politica estera italiana;

qualsiasi forma di associazione con i sei Paesi del Partenariato orientale, inoltre, non può prescindere da un analogo rilancio e rafforzamento dei rapporti tra Unione europea e Russia;

per quanto concerne le iniziative specifiche incluse all'interno del Partenariato orientale, particolare cautela e attenzione richiederanno i negoziati che dovrebbero portare l'Unione a concludere con tutti e sei i Paesi partner accordi di agevolazione dei visti nonché accordi di riammissione. Sarebbe in particolar modo necessario specificare nel dettaglio le condizioni di sicurezza necessarie – prima fra tutte, una gestione condivisa delle frontiere – perché tali accordi vengano finalizzati;

per quanto concerne infine la proposta di istituire un'Assemblea parlamentare euro-orientale, permangono perplessità sull'istituzione di un ulteriore organismo a carattere permanente, visto anche il numero ristretto degli Stati partner, come anche sulla prospettiva di una cooperazione parlamentare strutturata che coinvolga, sul versante dell'Unione, il solo Parlamento europeo. Appare in linea generale più ragionevole ed equilibrata una soluzione che faccia ricorso alle forme consuete di cooperazione parlamentare e che sia comunque aperta alla partecipazione di rappresentanti dei Parlamenti nazionali.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 26 maggio 2009

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pierangelo Albini, vice direttore della Confindustria.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1135) DELLA MONICA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005

(Parere alla 2ª e 3ª Commissione riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FLERES (*PdL*), illustra brevemente i profili del disegno di legge rispetto ai quali la commissione è chiamata a dare il parere. Successivamente dà lettura dello schema di parere.

Il presidente MARCENARO, accertata l'esistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere illustrato. La proposta è approvata all'unanimità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Pierangelo Albini, vice direttore della Confindustria, sulla responsabilità sociale delle imprese

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 14 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO ricorda che la questione della responsabilità sociale delle imprese è stata affrontata durante la seduta del 21 aprile ascoltando i sindacati. Nella seduta odierna è la volta di Confindustria illustrare politiche, linee guida, tendenze in atto rispetto alla delicata questione.

Il dottor ALBINI, vice direttore di Confindustria, ricorda come la recente crisi abbia reso più evidente la necessità di regole condivise concernenti il comportamento delle imprese. Va tenuto peraltro conto della natura delle imprese multinazionali che fanno societariamente riferimento al nostro paese, così come tratteggiata in una ricerca del 2008 curata dall'ICE. Si tratta di dati parziali, ma estremamente significativi, che danno conto di imprese di taglia medio-piccola, la cui attività si svolge soprattutto nell'ambito del manifatturiero, con una quota sempre più significativa del terziario (peraltro, quando si pensa ad imprese multinazionali che operano in Italia, la quota del manifatturiero scende e la quota del terziario sale). Le imprese italiane che operano all'estero, si trovano soprattutto in Europa centrale (37 per cento), in Europa orientale (21 per cento) e nei restanti paesi europei (3,9 per cento); presenze in misura minore vengono segnalate negli altri continenti. Pare significativo registrare il fatto che ad indurre le imprese ad investire all'estero non è solo la ricerca di un costo del lavoro più contenuto, ma anche, ed ora in misura sempre più grande, lo sforzo di garantirsi una presenza nei mercati emergenti. Questa circostanza ha indotto anche i sindacati a comprendere l'importanza delle attività all'estero delle imprese italiane. L'osservanza dei principi internazionali che regolano questa attività sono pienamente rispettati dalle imprese italiane e Confindustria – benché non esista un organismo interno specificamente dedicato a questo – vigila affinché le imprese attuino con i loro comportamenti quei principi. Peraltro essi corrispondono ai principi contenuti nello statuto di Confindustria. In questo senso un grande aiuto potrà venire dal «Punto di contatto» attivato presso il Ministero dell'economia, purché diventi realmente protagonista di un dibattito sempre più intenso in questo campo.

Prendono quindi la parola la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), il presidente MARCENARO e il senatore PERDUCA (PD), facendo osservazioni e domande.

A tutti risponde il dottor Albini.

Il presidente MARCENARO, chiude la seduta ringraziando le personalità audite e i senatori per la partecipazione al dibattito.

La seduta termina alle ore 15,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1135**

«La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (Atto Senato 1135);

apprezzato il fatto che l'Italia provveda – purtroppo con grave ritardo – alla ratifica dell'importante atto internazionale, peraltro già ratificato da 24 paesi, tra cui Regno Unito, Spagna, Francia;

rilevato che la stessa Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani nei suoi contatti con il Governo ha sollecitato iniziative atte a giungere alla ratifica dell'importante Convenzione;

sottolineato come la Convenzione di Varsavia recepisca larga parte della legislazione italiana in materia, riconosciuta come molto avanzata in campo internazionale, e che la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, durante la XIV Legislatura si sia impegnata perché fosse approvata la legge 228 dell'11 agosto 2003;

apprezzato altresì che – in sintonia con la legislazione italiana – la Convenzione preveda tra l'altro misure di contrasto al *trafficking* e, allo stesso tempo di tutela dei diritti delle vittime; che la legge di ratifica, aderendo alle disposizioni della Convenzione all'articolo 5, stabilisca una integrazione dell'articolo 601 del codice penale, con il quale vengono ulteriormente precisati la fattispecie e la descrizione del reato di tratta; che le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, in conformità alla Convenzione di Varsavia, prevedano meccanismi che consentano all'Italia di introdurre misure per il coordinamento degli organismi di contrasto del traffico degli esseri umani e, inoltre, di adottare misure legislative, amministrative, sociali e culturali per disincentivare la domanda, che è alla base del drammatico fenomeno; esprime parere favorevole».

COMMISSIONE STRAORDINARIA**per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Martedì 26 maggio 2009

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Cerchiai, presidente dell'Associazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici (ANIA), accompagnato dal dottor Riccardo Pedrizzi, direttore relazioni istituzionali, dal dottor Vittorio Verdone, direttore auto, distribuzione, consumatori e servizi informatici, dal dottor Roberto Manzato, direttore danni non auto e vita, e dalla dottoressa Gabriella Carmagnola, direttore relazioni esterne, della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 13 maggio scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il dottor CERCHIAI, dopo aver consegnato un documento scritto alla Commissione, concentra il proprio intervento sul tema dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, rilevando in generale che il livello dei prezzi assicurativi subisce l'influenza di numerosi fattori, riconducibili ai costi di produzione e di distribuzione dei prodotti assicurativi nonché alla ricerca di utili da parte dell'impresa.

Sottolinea quindi l'avvenuto superamento di un sistema di prezzi basato sulle tariffe uniche per tutte le compagnie, osservando in proposito che le rilevazioni ufficiali sul costo della RC auto sono ancora elaborate utilizzando una media dei listini prezzi, prendendo tuttavia a riferimento un limitato numero di profili di rischio.

Pone pertanto l'accento sulla non completa attendibilità di tali rilevazioni, che non considerano gli effetti dei *bonus* per gli assicurati che non causano sinistri, non tengono inoltre conto degli sconti praticati alla clientela, la cui diffusione è aumentata per effetto della concorrenza fra le imprese, non considerano poi la circostanza che un crescente numero di assicurati cambia ogni anno compagnia alla ricerca del prezzo più conveniente e non tengono infine conto degli effetti delle disposizioni in materia di clausole *bonus/malus* introdotte dal precedente Governo nell'ambito di una politica di liberalizzazione del settore assicurativo.

Nel rilevare che tali misure escludono l'applicazione delle suddette clausole in tutti i casi in cui un sinistro automobilistico sia causato con un concorso di colpa, traducendosi quindi in uno sconto per determinate categorie di assicurati, l'oratore ribadisce che le misurazioni fondate sui prezzi di listino sono da considerare pertanto fuorvianti, dal momento che esse non rispecchiano il prezzo effettivamente pagato dagli assicurati per il servizio né forniscono un'indicazione attendibile sulla variazione reale della spesa dei consumatori.

Osserva poi che, negli ultimi quattro anni, il prezzo medio dell'assicurazione si è ridotto di oltre l'8 per cento (e del 3,6 per cento nel solo 2008), se si pone mente al complesso dei premi incassati dalle compagnie diviso per il numero di veicoli assicurati. Rimarca dunque che la sensibile riduzione dei prezzi della RC auto è stata favorita dalla concorrenza tra le imprese di assicurazione, le quali hanno potuto conseguire tra il 2004 e il

2007 utili proporzionati al grado di rischio della copertura fornita e alla rilevanza sociale dell'assicurazione obbligatoria. Tuttavia, i risultati d'esercizio per il 2008 evidenziano che, per l'intero settore assicurativo, i ricavi, in termini di premi raccolti e di proventi derivanti dall'investimento delle riserve, risultano appena sufficienti per coprire i risarcimenti erogati e le spese di gestione. Il negativo andamento del settore fa quindi emergere il rischio di un rallentamento della tendenza alla discesa dei prezzi assicurativi, soprattutto se le autorità politiche non affronteranno le numerose questioni ancora irrisolte.

L'oratore sottolinea l'esigenza di intervenire sui principali fattori che mantengono a livelli elevati il costo dei risarcimenti per i danni causati dagli incidenti stradali. In primo luogo, egli pone in risalto la densità della circolazione veicolare in Italia, che risulta la più alta di Europa, a fronte di una rete autostradale piuttosto inadeguata e della diffusione di comportamenti degli automobilisti che incrementano sensibilmente i livelli di rischio. L'Italia registra in secondo luogo la più elevata media di danni alla persona per incidente e anche la maggiore frequenza di sinistri: tali fattori determinano pertanto un aumento del costo medio dei risarcimenti, soprattutto per quanto concerne l'incidenza dei danni alla persona.

Ribadisce che tale situazione, restringendo i margini di profitto per l'intero settore assicurativo, rende estremamente probabile un rialzo dei prezzi, come anticipato da alcune compagnie limitatamente ai listini praticati.

Osserva che il legislatore è chiamato a compiere interventi incisivi per l'intero settore delle assicurazioni, tenendo però presente che le misure di liberalizzazione introdotte dal precedente Esecutivo hanno determinato e continuano a determinare effetti controproducenti per i consumatori, pur se esse traggono indubbiamente origine da una volontà politica tesa a favorire la concorrenza fra le imprese di assicurazione.

Esprime pertanto un giudizio negativo sulle misure che limitano l'operatività delle clausole contrattuali *bonus/malus* e che comportano altresì un'inopportuna estensione delle classi di merito assicurativo anche in favore di soggetti neo-patentati. Rileva infatti che esse causano un insufficiente fabbisogno che le imprese di assicurazione sono costrette a ripartire tra tutte le categorie di assicurati, finendo così per tradursi in un vantaggio per coloro che concorrono a provocare incidenti automobilistici e penalizzando invece gli automobilisti virtuosi.

Aggiunge che un ulteriore profilo meritevole di un intervento sistematico del legislatore è quello della prevenzione delle frodi assicurative, diffuse soprattutto in alcune realtà territoriali. Su tale versante occorre un'azione preventiva dello Stato che contrasti con decisione il predetto fenomeno, connesso alle attività illecite della criminalità organizzata. Precisa che tale azione per essere efficace postulerebbe la creazione di un organismo pubblico con il potere di gestire e utilizzare le banche dati esistenti per individuare in anticipo i tentativi di frode commessi a danno delle assicurazioni. L'oratore ritiene in proposito opportuno conferire natura pubblicistica a tale soggetto per assicurare le necessarie garanzie di

tutela della *privacy*, sottolineando fin d'ora l'impegno dell'ANIA a collaborare nella prospettiva di una prevenzione delle frodi e delle speculazioni, identificandone i responsabili.

Nel concludere la propria esposizione, rende noto che gli altri rami danni non presentano alcuna tensione sostanziale nella dinamica dei prezzi, con un rapporto stabile tra i premi pagati e il prodotto interno lordo. Occorre comunque tenere presente che, per tali rami, sussiste l'oggettiva difficoltà di compiere un confronto nel tempo fra i vari prodotti, come le polizze contro gli infortuni oppure per l'assicurazione sanitaria, posto che essi risultano calibrati sulle specifiche esigenze dei singoli assicurati.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) rivendica il merito dell'Assemblea del Senato di aver mantenuto in vigore il divieto di esclusiva nei rapporti di agenzia, grazie anche alla convinta iniziativa del presidente Divina, respingendo in tal modo i tentativi compiuti dalle *lobby* di ripristinare un istituto contrario alla libertà di concorrenza nel settore assicurativo.

Nel merito dell'odierna audizione, segnala che le Assicurazioni Generali hanno già annunciato un incremento del 4 per cento delle tariffe della RC auto, ma soggiunge che gli sono pervenute anche segnalazioni di aumenti compresi tra l'8 e il 9 per cento.

Dopo aver rimarcato criticamente che tale tendenza al rialzo si traduce in un ingiusto aggravio di spesa per gli automobilisti virtuosi, sottolinea che i dati enunciati dal dottor Cerchiai per argomentare la riduzione dei prezzi assicurativi necessitano di una seria verifica. Al riguardo, rammenta che il ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti ha espresso analoghe riserve in merito ai dati pubblicati dall'ABI sul recente andamento dei tassi di interesse praticati dalle banche italiane.

Dichiara poi di condividere le istanze affinché lo Stato intraprenda una decisa azione di contrasto delle frodi assicurative, che costituiscono un fenomeno estremamente diffuso in determinate aree del Paese, con importanti ricadute a livello sociale. Nell'evidenziare che il fenomeno dei certificati assicurativi contraffatti discende anche dall'elevato costo delle coperture esistente a livello locale, ritiene di estrema rilevanza le misure attualmente allo studio dell'ISVAP per garantire la veridicità di tali documenti con l'eventuale previsione di una stampa in filigrana.

Sottolinea poi con rammarico che il settore assicurativo si mostra particolarmente restio all'apertura e alla liberalizzazione del mercato, come nel caso della reintroduzione delle polizze assicurative poliennali che non appaiono rispondere all'interesse dei clienti. Inoltre tale atteggiamento di chiusura è ulteriormente confermato dalla reiterata richiesta di abrogare il divieto di clausole esclusive nei rapporti con gli agenti di assicurazione nonché dalla continua critica alle misure di liberalizzazione relative alle clausole *bonus/malus*. Nell'attuale momento di crisi economica, che rischia di protrarsi ancora a lungo, sarebbe invece necessario che an-

che il settore assicurativo facesse la propria parte evitando scelte che riducono ulteriormente il potere d'acquisto dei consumatori, come il generale incremento del costo delle polizze che va a scapito di coloro che non hanno provocato incidenti.

Il senatore PITTONI (*LNP*) domanda se i maggiori costi connessi al risarcimento dei danni in Italia rispetto alla media europea non dipende anche dalla circostanza che le imprese di assicurazione non investono a sufficienza nei controlli preventivi.

Chiede infine una valutazione di quanto recentemente dichiarato dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine alla necessità di ridurre i costi dei prodotti assicurativi.

Il presidente DIVINA evidenzia che il dibattito finora svolto non ha pienamente posto in luce le due principali tematiche che emergono nell'analisi dei problemi del settore assicurativo. Si tratta in primo luogo del divieto di esclusiva nei rapporti con le agenzie di assicurazione, difeso dal Senato dai tentativi di abrogazione recentemente compiuti; in secondo luogo si tratta delle misure sulla durata poliennale delle polizze assicurative, che rendono comunque possibile ai clienti l'ottenimento di uno sconto pur in costanza di un impegno di durata superiore a un anno.

Ritiene poi di estremo interesse l'analisi dei costi della RC auto, che ha posto in risalto l'importanza di migliorare la sicurezza stradale e di valutare con maggiore attenzione l'operatività delle clausole *bonus/malus*, dal momento che la loro esclusione per gli incidenti causati con concorso di colpa potrebbe risultare non del tutto convincente.

Nel sottolineare che tali fattori possono comunque condurre a un indebito aumento delle tariffe per l'intero complesso degli assicurati, invita a porre attenzione anche al tema degli orientamenti giurisprudenziali sulla natura e sulla quantificazione economica dei danni alla persona, rimarcando che in tale ambito si è affermata una prassi interpretativa che amplia di continuo i contorni delle fattispecie di danno suscettibili di risarcimento. Pur nella consapevolezza dell'autonomia della magistratura, osserva che tale tendenza rappresenta comunque una peculiarità tipica dell'ordinamento italiano, rispetto alla rigidità dei sistemi che operano negli altri Paesi europei.

Dopo aver manifestato preoccupazione per il fatto che la tendenza alla riduzione dei prezzi assicurativi potrebbe subire una brusca inversione quest'anno, inaugurando una stagione di rincari, domanda se l'avvenuta eliminazione delle clausole di esclusiva ha comportato nei fatti una maggiore remunerazione degli agenti di assicurazione, come sembra potersi desumere dall'intervento del dottor Cerchiai.

Nel rispondere ai quesiti posti dagli intervenuti, il dottor CERCHIAI precisa che la riduzione dei prezzi assicurativi, da intendere quale corrispettivo effettivamente pagato dagli assicurati per la copertura ricevuta e non come livello generale delle tariffe, è stata assolutamente reale,

come confermato dai dati contenuti nella memoria consegnata alla Commissione, che non provengono dall'ANIA rivestendo pertanto carattere ufficiale.

Informa in ogni caso che è stata già avviata una proficua collaborazione con le organizzazioni dei consumatori per individuare criteri oggettivi e condivisi nella misurazione dei prezzi assicurativi: in proposito esprime l'auspicio che si possa pervenire in tempi brevi alla definizione di uno strumento efficiente e attendibile.

Ribadisce poi che la migliore strategia di contrasto delle frodi e in particolare del fenomeno dei certificati falsi consiste nell'utilizzazione degli archivi informatici esistenti, come quelli relativi ai permessi rilasciati e ai veicoli circolanti. Richiama pertanto i poteri pubblici a un impegno più costante e concreto nella lotta contro tale fenomeno, osservando che eventuali misure anticontraffazione, come quelle citate dal senatore Lannutti, potrebbero risultare inefficaci oltre a tradursi in un aggravio di costi per tutti gli assicurati.

Al senatore LANNUTTI (*IdV*) che chiede se sia disponibile una stima indicativa del numero complessivo dei certificati contraffatti esistenti, il dottor VERDONE fornisce alcuni ragguagli sugli interventi diretti a carico del fondo di garanzia in favore dei soggetti danneggiati da automobilisti non assicurati. Evidenzia comunque il carattere meramente indicativo delle stime compiute sulla base di tali dati, che potrebbero anche non rispecchiare la reale entità del fenomeno delle polizze false.

Proseguendo il proprio intervento, il dottor CERCHIAI precisa che l'ANIA non è assolutamente contraria all'apertura del mercato assicurativo, evidenziando tuttavia che l'introduzione del divieto di esclusiva rappresenta un'anomalia del solo ordinamento italiano, che non trova riscontro in nessun altro Paese europeo. Ragionando per paradossi si dovrebbe allora concludere che, in base a tale circostanza, non solo quelle italiane ma anche le imprese di assicurazione e i perfino i governi degli altri Stati europei sarebbero contrari alla liberalizzazione del mercato.

Viceversa la contrarietà alle misure di liberalizzazione del precedente Governo discende anche dalla sottolineatura del loro carattere ideologico e dal fatto che esse non tengono conto dell'effettiva struttura economica delle reti di vendita delle polizze assicurative, che risultano interamente finanziate dalle compagnie. Appare dunque evidente come la potenziale diffusione di agenzie plurimandatari si sia tradotta, fin dall'entrata in vigore dei decreti Bersani, in un danno economico per le imprese di assicurazione e in un fattore di debolezza contrattuale nei loro rapporti con i singoli intermediari.

L'eliminazione delle clausole di esclusiva ha infatti comportato un aumento indiretto dei costi di distribuzione delle polizze, attraverso la maggiore remunerazione degli agenti, e un sostanziale svantaggio competitivo per le imprese di assicurazione italiane nei confronti delle società straniere, tanto nel mercato interno quanto in quelli esteri.

L'oratore formula quindi l'auspicio che il Parlamento possa rivedere quanto prima i suoi orientamenti, ribadendo che il divieto di esclusiva è una misura controproducente e svantaggiosa per il settore.

Nell'offrire alcuni ragguagli sulle misure relative alla durata poliennale delle polizze, afferma che esse dovrebbero comunque risultare vantaggiose per i consumatori, soprattutto per talune tipologie di copertura come quella sanitaria in cui una copertura di durata pluriennale risulta più conveniente per i clienti. In ogni caso, resta ferma la possibilità di stipulare polizze con durata annuale e, di conseguenza, la valutazione della convenienza tra una prodotto di durata annuale o poliennale sarebbe in teoria rimessa agli agenti di assicurazione che dovrebbero orientare al meglio le scelte dei loro clienti.

Gli orientamenti giurisprudenziali che comportano una dilatazione dell'area di ristoro del danno personale, anche in termini di valutazione economica del risarcimento spettante, si traducono in un aggravio di costi per le imprese di assicurazione, che sono costrette a rideterminare in diminuzione le proprie riserve disponibili. In proposito, vi è pertanto preoccupazione per la ventilata ipotesi che un ufficio giudiziario possa inserire nella tabella del risarcimento delle lesioni causate dagli incidenti automobilistici anche il danno morale, attesa la circostanza che tale indicazione sarebbe poi seguita da tutti gli organi giurisdizionali.

In proposito rimarca l'esigenza di fissare criteri certi e ragionevoli nel doveroso esercizio dell'autonomia interpretativa della magistratura, per quanto riguarda la valutazione economica delle percentuali di invalidità.

Al senatore MESSINA (*PdL*) che domanda delucidazioni sui motivi che potrebbero indurre le imprese di assicurazione a prevedere maggiori spese per i risarcimenti, replica il dottor VERDONE, svolgendo taluni approfondimenti sugli attuali orientamenti giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno alla persona. Ritiene in conclusione indifferibile un intervento di carattere normativo sulla disciplina delle invalidità e sulla loro valutazione economica.

Il presidente DIVINA sottolinea a sua volta l'esigenza di un maggiore impegno da parte delle imprese di assicurazione nella fase di liquidazione dei risarcimenti agli assicurati, migliorando la comunicazione nei confronti dei clienti.

Nel replicare conclusivamente ai quesiti posti, il dottor CERCHIAI dichiara di condividere l'obiettivo richiamato dal presidente Divina, osservando che il rapporto con gli assicurati costituisce un fronte sul quale le compagnie si stanno impegnando sempre di più, anche attraverso una semplificazione del linguaggio contrattuale e burocratico. Occorre comunque tener presente che tale obiettivo risulta più immediatamente raggiungibile per i clienti e i profili di rischio più semplici, come accade per la clientela

retail, mentre sono necessari ulteriori sforzi per le coperture più complesse, come quelle offerte alle aziende.

Il presidente DIVINA, dopo aver svolto alcune riflessioni conclusive sulle principali tematiche emerse nel corso della procedura informativa, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 26 maggio 2009

Presidenza del Vice Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

C. 2468 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha reso parere in data 13 maggio 2009 alla 13^a Commissione del Senato. Riferisce che il provvedimento, all'articolo 1, individua nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri lo strumento per attuare le disposizioni del decreto legge, prevedendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze qualora vi siano aspetti di carattere fiscale e finanziario: l'ambito territoriale di applicazione delle ordinanze è circoscritto ai comuni individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009. Osserva che l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'iter al Senato, anticipa al 30 giugno 2009 l'entrata in vigore della normativa antisismica sulle costruzioni. In merito all'articolo 2, rileva che si affida al Commissario delegato il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi per consentire la sistemazione delle popolazioni colpite dal sisma; il relativo piano degli interventi, per il quale si introduce un iter più snello per le occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, è approvato dal Commissario delegato, previo parere di un'apposita conferenza di servizi, mentre la localizzazione, che può avvenire anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, è effettuata dal Commissario

delegato d'intesa con il presidente della regione, sentiti i sindaci dei comuni interessati. Precisa che il Senato ha inserito il comma 12-*bis*, secondo cui i comuni predispongono, d'intesa con il presidente della regione Abruzzo, sentito il presidente della provincia, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato. Si sofferma quindi sull'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'iter al Senato, che prevede che il governo sia tenuto a trasmettere un'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione *post* sismica, e sull'articolo 3, che dispone la concessione di contributi, finanziamenti agevolati, indennizzi ed agevolazioni tributarie per la ricostruzione o la riparazione di immobili, per le attività produttive che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici, per il ristoro di danni ai beni mobili e alle strutture adibite ad attività sociali. Fa notare che l'articolo 4 prevede il trasferimento di una serie di immobili pubblici non più utilizzabili attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica nelle zone colpite dal terremoto; i commi 7 e 8 consentono agli enti territoriali colpiti dal sisma di riprogrammare i programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati. Evidenzia che l'articolo 5 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, mentre l'articolo 6 prevede che, con ordinanza di protezione civile, siano sospesi o prorogati una serie di termini, sia possibile derogare al patto di stabilità interno, siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari. Sottolinea che l'articolo 7 reca autorizzazioni di spesa per finanziare la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2009, di interventi di assistenza e soccorso nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma e di attività necessarie al superamento dell'emergenza realizzate da vigili del fuoco e dalle forze di polizia; l'articolo 8 prevede l'adozione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese; l'articolo 9 detta una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare la rimozione e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo o dalla demolizione degli edifici. Riferisce quindi sull'articolo 9-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che consente alla Provincia dell'Aquila il rilascio di nuove autorizzazioni agli scarichi, necessarie a fronte dei danni del sisma, nonché permette di definire un Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Osserva che l'articolo 10 è diretto a realizzare forme di agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la concessione di apposite garanzie per le piccole e medie imprese nonché la destinazione di risorse del Fondo strategico per il Paese per interventi di sostegno e deindustrializzazione; l'articolo 11 istituisce un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; l'articolo 12 introduce una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie; l'articolo 13 reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi in esame, nonché ad un

incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Abruzzo. Sottolinea infine che gli articoli 14 e 18 recano una serie di disposizioni di carattere finanziario; l'articolo 15 reca disposizioni in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica; l'articolo 16 reca disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione e l'articolo 17 prevede lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila, al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dalla crisi sismica.

Mario PEPE, *presidente*, valuta favorevolmente la previsione del comma 12-*bis* dell'articolo 2 secondo cui i comuni predispongono, d'intesa con il presidente della regione e sentito il presidente della provincia, la ripianificazione del territorio comunale e la ripresa socio-economica. Ritiene opportuno che siano incrementate le risorse previste per gli interventi programmati.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, ravvisa l'esigenza che per la fase emergenziale siano adottate iniziative tempestive mentre in relazione alle necessità della ricostruzione ritiene utile una maggiore concertazione e coordinamento tra le autonomie territoriali interessate. Precisa che le modifiche al testo del decreto-legge apportate nel corso dell'esame al Senato hanno chiarito l'entità delle risorse finalizzate alla copertura degli oneri recati dal provvedimento; richiama in particolare l'utilizzo del Fondo strategico della Presidenza del Consiglio.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) condivide le osservazioni del relatore in ordine ai profili della copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore Paolo TANCREDI (*PdL*), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO

**DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile
(C. 2468 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2468 Governo, di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, approvato dal Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha reso parere il 13 maggio 2009 alla 13 Commissione del Senato;

rilevate le modificazioni apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2 sia previsto il diretto coinvolgimento degli enti locali interessati nell'adozione degli atti con i quali si definisce l'ambito di applicazione della disciplina ivi richiamata in conformità al piano territoriale regionale, con specifico riferimento ai compiti di ripianificazione del territorio comunale, ai sensi del comma 12-*bis* dell'articolo 2;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, all'articolo 8, l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di residenze per anziani e per lo svolgimento di altri servizi sono attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 26 maggio 2009

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 26 maggio 2009

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali si apre un dibattito nel quale intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori ESPOSITO e CAFORIO e i deputati FIANO e ROSATO.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Martedì 26 maggio 2009

Presidenza del Vice Presidente
Anna Maria SERAFINI

Interviene il Direttore dei rapporti istituzionali di Microsoft Italia, Pier Luigi Dal Pino e la Responsabile dei programmi di sicurezza e privacy di Microsoft Italia, Francesca Di Massimo.

La seduta inizia alle ore 13,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Audizione del Direttore dei rapporti istituzionali di Microsoft Italia, Pier Luigi Dal Pino e della Responsabile dei programmi di sicurezza e privacy di Microsoft Italia, Francesca Di Massimo

(Svolgimento e conclusione)

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi l'audizione.

Pier Luigi DAL PINO, *Direttore dei rapporti istituzionali di Microsoft Italia*, e Francesca DI MASSIMO, *Responsabile dei programmi di sicurezza e privacy di Microsoft Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici Laura ALLEGRI (PdL), Maria RIZZOTTI (PdL), Irene ADERENTI (LNP) e Giuliana CARLINO (IdV).

Pier Luigi DAL PINO, *Direttore dei rapporti istituzionali di Microsoft Italia*, e Francesca DI MASSIMO, *Responsabile dei programmi di sicurezza e privacy di Microsoft Italia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 26 maggio 2009

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 12,40.

Audizione del capitano Pietro Rajola Pescarini, Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del capitano Pietro Rajola Pescarini, Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma, che ringrazia per la sua presenza.

Pietro RAJOLA PESCARINI, *Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*), la senatrice Daniela MAZZU-CONI (*PD*), i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Antonio RUGGHIA (*PD*).

Pietro RAJOLA PESCARINI, *Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma*, dopo aver risposto ai quesiti posti, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono inoltre a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Antonio RUGGHIA (*PD*), il senatore Candido DE ANGELIS (*PdL*), la senatrice Daniela MAZZUCONI (*PD*) e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Pietro RAJOLA PESCARINI, *Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Roma*, dopo aver risposto ai quesiti posti, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, svolte alcune brevi considerazioni conclusive, ringrazia il capitano Rajola Pescarini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 26 maggio 2009

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice, dottoressa Francesca Costantini.

Intervengono, in rappresentanza dell'AIDII (Associazione italiana degli igienisti industriali), l'ingegner Gianandrea Gino, consigliere direttivo nazionale, e il professor Domenico Cavallo, segretario tesoriere.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana degli igienisti industriali (AIDII)

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo.

Prende la parola l'ingegner GINO, il quale, dopo aver illustrato il ruolo e le attività dell'Associazione italiana degli igienisti industriali (AIDII), dà conto di alcune osservazioni elaborate dalla propria associazione

sui contenuti e sui problemi applicativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto «Testo Unico» in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

In particolare, segnala l'insufficiente coinvolgimento delle associazioni tecnico-scientifiche come l'AIDII da parte delle autorità competenti sia nella fase di redazione delle norme, sia nelle successive fasi di verifica e controllo, auspicando un riconoscimento formale in questo senso, al pari di quanto già avviene per altri organismi in diversi settori (ad esempio nel caso delle associazioni di tutela dei consumatori). Fa quindi presente l'esigenza, al fine di svolgere un'efficace attività di formazione e prevenzione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di consentire la diffusione di indagini, esperienze e risultanze tecniche legate ai singoli infortuni sul lavoro, così da favorire una sempre maggiore consapevolezza da parte delle aziende e dei lavoratori dei rischi specifici. Altrettanto importante la redazione di documenti di valutazione dei rischi non meramente formali o burocratici, ma concreti e comprensibili, che seguano l'evoluzione delle problematiche dei diversi settori o aziende. Infine, sottolinea l'esigenza che la valutazione dei rischi e le relative certificazioni siano affidate esclusivamente a professionisti qualificati e preparati.

Si sofferma inoltre sui problemi legati alla nuova classificazione delle aziende secondo il livello di rischio introdotta dal decreto legislativo n. 81, che distingue tra imprese a «rischio convenzionale», affidate generalmente alla competenza delle aziende sanitarie locali, ed imprese a «rischio rilevante» sottoposte al decreto legislativo n. 334 del 1999 (cosiddetta «legge Seveso») e rientranti nella competenza delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Tale classificazione rischia infatti di lasciare sostanzialmente «scoperte» le aziende poste in una condizione intermedia, ossia soggette ad un rischio di tipo convenzionale ma di livello comunque significativo, per le quali non è prevista nessuna misura o competenza di carattere specifico.

Il professor CAVALLO ricorda che l'AIDII provvede anche alla traduzione in Italia dei valori limite di esposizione (*threshold limit value* o TLV) alle sostanze inquinanti disperse nell'aria, elaborati a livello internazionale, traduzione che colma di fatto le lacune della normativa vigente che contempla solo una parte delle sostanze nocive. Ribadisce quindi l'importanza di una più specifica attenzione alle aziende esposte a rischi elevati ma che non rientrano strettamente nella definizione di «rischio rilevante» ai sensi della legge Seveso.

Il presidente TOFANI assicura la massima attenzione da parte della Commissione sulle questioni segnalate dai rappresentanti dell'AIDII, come l'esigenza di un riconoscimento formale del contributo delle associazioni tecnico-scientifiche e quella di un'attività di formazione che favorisca più che la conoscenza delle norme formali, quella dei pericoli concreti. Chiede quindi all'AIDII di fornire ulteriori approfondimenti sulla questione delle aziende esposte ad un rischio significativo di livello «in-

termedio» ed auspica una costante collaborazione dell'associazione con la Commissione anche in futuro, ad esempio sul tema della diffusione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nelle scuole, sul quale la Commissione stessa si è già attivata.

Ringrazia infine gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 maggio 2009

57^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14.

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver riferito sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1339) ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici
(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva che la giurisprudenza costituzionale riconosce allo Stato, in materia ambientale, il potere di dettare norme uniformi sul territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali, però limitatamente alla sola individuazione di standard minimi di tutela.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le seguenti disposizioni: l'articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera *c*); l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 5; l'articolo 10, comma 4; gli articoli 11 e 12. Esse, infatti, contengono norme di ec-

cessivo dettaglio lesive delle competenze regionali e degli enti locali in materia di pesca nelle acque interne.

Ritiene opportuno che il parere non ostativo sia reso anche a condizione che siano soppressi l'articolo 7 e l'articolo 14, commi 3 e 4, in quanto recanti disposizioni lesive dell'autonomia finanziaria e contabile delle Regioni e degli enti locali.

Segnala, inoltre, all'articolo 9, comma 4, l'opportunità di indicare in modo più preciso i termini di durata in carica e i tempi di rinnovo dei componenti dell'Osservatorio ivi previsto.

Ritiene, infine, opportuno invitare la Commissione di merito a modificare il titolo del disegno di legge, sostituendo l'espressione «Legge quadro», ormai obsoleta, con l'altra: «Disposizioni di principio».

Quanto agli emendamenti ad esso riferiti, in coerenza con il parere proposto sul testo, suggerisce di esprimere un parere non ostativo, ad eccezione degli emendamenti 5.1, 7.1 e 13.1, sui quali propone un parere contrario, in quanto contengono norme lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*), nel condividere i rilievi formulati dal relatore, chiede che l'espressione del parere non ostativo sul testo sia condizionata anche alla soppressione dell'articolo 6.

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) conviene con l'osservazione della senatrice Incostante e riformula il parere nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione conviene.

(979) RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 1, in quanto esso reca norme lesive dell'autonomia finanziaria e contabile degli enti locali.

Segnala, inoltre, l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, di configurare come possibilità – e non come obbligo a carico dei Comuni – l'istituzione dei campi ormeggio ivi previsti.

Quanto agli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 maggio 2009

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

all'8^a Commissione:

Schema di contratto di programma 2004-2006 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV S.p.A. (n. 81): parere favorevole;

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'esame.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 26 maggio 2009

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni riunite 1^a e 2^a:

(733-B) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 27 maggio 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla politica estera italiana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 maggio 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e relativi emendamenti:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 maggio 2009, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Roberto Castelli sulla realizzazione ed il finanziamento delle opere connesse alla manifestazione Milano *Expo* 2015.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 27 maggio 2009, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione:

- Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione presso il Ministero dell'interno, prefetto Mario Morcone.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione di una delegazione del Comitato in Grecia (21-22 maggio 2009).
